

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

---

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

138.

SITZUNG

22-3-1972

Presidente: v. FIORESCHY

Vicepresidente: BERTORELLE

## INDICE

<b>Dimissioni del Consigliere regionale avv. Sergio de Carneri</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Proclamazione del Consigliere regionale Giovanni Armani</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Comunicazione della Presidenza sulla nomina di un membro della Commissione di convalida in sostituzione del Consigliere dimissionario avv. Sergio de Carneri</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Seconda nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (n. 23/D)</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Disegno di legge n. 166: « Modifiche ed integrazioni allo stato giuridico e trattamento economico del personale »</b>	<b>pag. 5</b>

## INHALTSANGABE

<b>Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Avv. Sergio de Carneri</b>	<b>Seite 3</b>
<b>Bekanntmachung der Wahl des Regionalratsabgeordneten Giovanni Armani</b>	<b>Seite 4</b>
<b>Mitteilung des Präsidiums über die Ernennung eines Mitgliedes der Wahlprüfungskommission als Nachfolger des zurückgetretenen Regionalratsabgeordneten Avv. Sergio de Carneri</b>	<b>Seite 5</b>
<b>Zweite Änderung der Bilanz des Regionalrates für das Finanzjahr 1971 (Nr. 23/D)</b>	<b>Seite 5</b>
<b>Gesetzentwurf Nr. 166: « Änderungen und Ergänzungen zur rechtlichen Stellung und zur Be-soldung des Personals »</b>	<b>Seite 5</b>

Ore 10.19.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 10.2.1972.

PRUNER (Segretario questore-P.P.T.T.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Per l'orario dei lavori io comunico che la Presidenza è dell'avviso di proseguire con massimo impegno allo svolgimento dell'ordine del giorno, e perciò, dato che la seconda commissione non terrà seduta questo pomeriggio, si lavora mattina e pomeriggio, e così anche domani, e, se necessario, anche dopodomani.

*Punto 1) dell'ordine del giorno: « Dimissioni del consigliere regionale avv. Sergio de Carneri ».*

Ho avuto in data 3 marzo, la seguente comunicazione: « Essendo stato designato dagli organi competenti del mio partito a partecipare quale candidato alle elezioni per la Camera dei Deputati, che avranno luogo i giorni 7 e 8

maggio 1972, mi prego con la presente di comunicare che presento le dimissioni dalla carica di consigliere regionale e da qualsiasi altra carica con la stessa connessa. Rendo nel contempo noto che cesserò immediatamente dallo svolgimento di qualsiasi funzione connessa con gli incarichi de me rivestiti. La prego, signor Presidente, di gradire l'espressione più profonda e di trasmettere un caloroso saluto ai colleghi. Consigliere regionale avv. Sergio de Carneri ».

Dobbiamo accettare o respingere queste dimissioni con votazione a scrutinio segreto. Qualcuno vuole prendere la parola? La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente e signori colleghi, permettetemi di esprimere a nome del nostro gruppo, ma penso anche a nome di larga parte del Consiglio, anche di avversari, il rincrescimento nostro da una parte e dall'altra anche il compiacimento e l'augurio per il collega de Carneri, per l'atto che noi andiamo a compiere di accettazione delle sue dimissioni. Il collega de Carneri ha fatto quasi due legislature in questo Consiglio, e penso come capogruppo del P.C.I. di poter dire, al di là di ogni divisione di parte, che il collega e compagno de Carneri ha dato un contributo importante al lavoro del Consiglio, come proposte concrete, come contributo politico, come contributo diretto a una fattiva collaborazione fra

le forze democratiche per la soluzione dei problemi della nostra Regione e delle due Province. A nome del gruppo comunista noi facciamo al collega de Carneri, logicamente, gli auguri di migliore successo nella competizione elettorale, in modo che come deputato possa dare nuovo impulso e nuovo slancio alla soluzione dei problemi della nostra regione e anche nuovo prestigio alla Regione stessa.

PRESIDENTE: C'è qualcun altro che chiede la parola? Allora prego di distribuire le schede; chi accetta le dimissioni scrive sì, chi non le accetta scrive no.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Votanti 27

22 sì

1 no

4 schede bianche

Le dimissioni sono accettate.

*Punto 2) dell'ordine del giorno: « Proclamazione del consigliere regionale Giovanni Armani ».*

A seguito delle dimissioni del consigliere regionale de Carneri occorre ora procedere alla sostituzione, a termini di legge, a norma dell'art. 67 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sull'elezione del Consiglio regionale, art. 70 del testo coordinato, pag. 1271 del nuovo codice, che recita: « il seggio che rimanga vacante, per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

In base agli accertamenti eseguiti comunicato al Consiglio regionale che, dal verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio centrale circoscrizionale di Trento, relativo alle votazioni per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, avvenute in data 17 novem-

bre 1968, risulta che nella lista n. 1 del P.C.I., lista nella quale risultava eletto il consigliere di missionario avv. Sergio de Carneri, il candidato, che segue immediatamente nella cifra individuale dei voti riportati, è il signor Giovanni Armani.

Fatte queste constatazioni, proclamo quindi eletto consigliere regionale il signor Giovanni Armani.

Senonchè è giunta, in data 20 marzo, la seguente lettera a firma di Giovanni Armani: « Il sottoscritto, nato ad Arco il 1.4.1936, residente a Riva del Garda, presa conoscenza in questi giorni della convocazione in sessione straordinaria per mercoledì 22 corrente mese del Consiglio regionale, al cui ordine del giorno figura la proclamazione del consigliere regionale Giovanni Armani, considerato che il sottoscritto esplica l'attività di consigliere comunale nel comune di Riva per mandato popolare dal marzo 1971, e funzioni di responsabilità politica in seno agli organi dirigenti della federazione comunista trentina, che lo assorbono totalmente, dichiara di rinunciare alla nomina di consigliere regionale, optando per il mantenimento dell'attuale mandato di consigliere comunale del comune di Riva del Garda Cordialità ».

Questa lettera io l'ho letta per dovere di cronaca, ma uno non può rinunciare prima di essere stato proclamato consigliere regionale; dopo questo atto formale può dare le sue dimissioni, e perciò noi dobbiamo attendere. Sembra che non sia nemmeno presente oggi e che non si possa far seguire il giuramento prescritto; il neo consigliere deve farci arrivare questa lettera di dimissioni o la dichiarazione anche personale di volersi dimettere, e quindi noi potremo, in una delle prossime sedute, procedere alla proclamazione del prossimo candidato riu-scito eletto sulla lista del P.C.I.

In questa attesa, questo punto 2) e anche il punto 3) dell'ordine del giorno sono naturalmente sospesi.

Comunico che, in applicazione dell'art. 7 del regolamento interno del Consiglio regionale, su proposta del gruppo consiliare P.C.I., ho nominato **membro della commissione di convalida**, in sostituzione del consigliere dimissionario avv. Sergio de Carneri, il consigliere regionale avv. Anselmo Gouthier.

Si dovrebbe procedere anche alla nomina di un membro della II commissione legislativa, in sostituzione del consigliere dimissionario avv. de Carneri.

La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Noi pensiamo che questo posto di membro della commissione dovrà essere ricoperto dal collega che subentrerà all'avv. de Carneri, e, dal momento che la cosa non è ancora formalmente risolta, chiedo il rinvio della trattazione di questo punto.

PRESIDENTE: Io credo che la cosa sia ovvia e che non si debba neanche discutere questo punto e si debba rimandarlo senz'altro, anche senza procedere ad una votazione.

Quindi possiamo passare al punto 6) dell'ordine del giorno: « **Seconda nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (n. 23/D)**. E' un atto formale conseguente a decisioni già prese dal Consiglio stesso.

*(Legge la relazione e la deliberazione).*

E' aperta la discussione su questo schema di deliberazione.

Chi prende la parola? Nessuno. Allora metto in votazione la deliberazione testè letta: approvata a maggioranza con 1 astensione.

Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 166* « **Modifiche ed integrazioni allo stato giuridico e trattamento economico del personale** ».

Prego la Giunta di procedere alla lettura della relazione

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al cons. Agostini per la lettura della relazione della II commissione.

AGOSTINI (P.L.I.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paolazzi per la lettura della relazione della III commissione.

PAOLAZZI (D.C.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, non è la prima volta che ci si trova di fronte a leggi che riguardano l'ordinamento del personale. Ora, come sempre, anche in questa occasione ci si trova di fronte a problemi in parte nuovi ed in parte se non antichi, vecchi, in quanto non sono stati risolti, almeno fino a questo momento, e non trovano una soluzione neanche nelle proposte che sono contenute nel disegno di legge. Ora, signor Presidente, signori della Giunta, se le leggi di questo tipo hanno uno scopo ed un senso profondo, esse leggi devono tendere a sanare ingiustizie esistenti, a non creare motivo o motivi di possibili ingiustizie, anche con riferimento al futuro, a fornire soluzioni che più che essere frutto di compromesso, compromesso che peraltro, e lo ricono-

sco, molte volte si rende indispensabile, necessario, dovrebbero essere, almeno auspicabilmente, frutto di convinzioni maturate nell'una e nell'altra parte, in sede di discussione. Se ciò fosse anche nel caso nostro, dovrei giungere alla conclusione che è stato fatto un buon lavoro. Non è con ciò che sia qui a sostenere che non si sia fatto anche del « buono », se non altro perchè si è avuta una accettazione, sia pure ed in qualche caso inghiottita, da parte dei sindacati dei lavoratori.

Dicevo prima che se ciò fosse, e naturalmente nel caso nostro, ripeto, dovrei giungere alla conclusione che è stato fatto un buon lavoro, non credo però che ciò sia vero almeno in senso assoluto, e nel caso nostro, soprattutto se, dati per scontati, mi consenta questo inciso la Giunta, i dati positivi del provvedimento che riconosciamo, si fa riferimento alle ingiustizie non riparate con il contenuto del disegno di legge in discussione. E faccio subito a questo proposito qualche riferimento e qualche esempio; ad esempio il rapporto tra le retribuzioni dei gradi bassi e quella dei gradi elevati, a cominciare da quella del segretario generale. Ora, pur riconoscendo che si è fatto un qualche cosa per tirar su i gradi bassi, è mia profonda convinzione che comunque il rapporto sia troppo a favore dei gradi elevati. Ed un altro esempio, signori della Giunta, signor assessore: il mancato riconoscimento delle anzianità pregresse, argomento che ha già trovato modo di essere discusso in questa aula, ma che non ha trovato la soluzione che esso merita. Ed un terzo: il mancato riconoscimento di fatto, se non di diritto, in quanto pare difficile l'iscrizione alla CPDL di pochi, pochissimi, comandati dello Stato, dal momento del comando presso gli uffici della Regione. E nulla toglie alla considerazione svolta, il fatto che si tratti di pochissime persone. Un altro ancora: una certa discri-

minazione, dico io, agli effetti di una possibile messa in ruolo di personale addetto alla sorveglianza, che è riservata a pochissimi eletti, se non già predestinati e prescelti, addetti ai bacini montani, mentre per i servizi agricolo-forestali non si prevede alcunchè, anzi! Eppure c'era stato un ordine del giorno approvato alla unanimità dalla commissione finanze, e accettato dalla Giunta, dall'assessore Vaja, presente, con il quale ordine del giorno si raccomandava di tener presente il personale addetto alla sorveglianza, che opera nei distretti forestali da molti anni, che si è fatta una specifica preparazione, che è stato riconosciuto da tutti come personale utile, abile, ma che pare rappresenti, almeno nel modo di pensare della Giunta regionale, un personale di categoria B rispetto a quell'altro di categoria A. Posso ammettere, signor assessore, che l'ordine del giorno così come è stato steso, non fosse chiarissimo, ma la discussione, dalla quale era nato l'ordine del giorno, era stata chiara, per cui non dovrebbero sorgere dubbi in proposito. E veniamo pure ad altro aspetto: introduzione di benefici per l'esodo anticipato, benefici che in parecchi casi vanno ad aggiungersi a quelli previsti dalla legge n. 336 dello Stato. E' noto come noi socialisti abbiamo presentato, per la discussione in questo Consiglio regionale, una mozione che tende ad impegnare la Giunta, mozione che discuteremo quando verrà in discussione, perchè siano estesi anche agli altri combattenti i benefici che sono previsti per i dipendenti dagli enti pubblici. E' noto anche come da parte dei combattenti non dipendenti di enti pubblici, si siano levate delle proteste che a nostro modo di vedere sono giuste, estremamente giuste, perchè non si può da parte dello Stato, del Parlamento, di chi si voglia, anche a cominciare da noi stessi, trattare e mettere su un piano così diverso uomini che hanno fatto lo stesso

dovere, nello stesso modo. Ora aggiungere nuovi benefici ci pare eccessivo, per cui per quello che ci riguarda diciamo che possiamo concordare solo per quanto riguarda le provvidenze previste per lo sfollamento femminile.

Un'altra questione; il passaggio del personale alle Province, per il quale la legge prevede, non mi soffermo sul pacchetto che prevede anche i tempi per il passaggio stesso, ma la legge che stiamo discutendo prevede, su iniziativa della commissione legislativa, la possibilità di utilizzo da parte delle Province stesse del personale che si rende necessario, con la assunzione delle competenze da parte degli organi provinciali. E' qualche cosa, anche se non è tutto, ma gradirei sapere perlomeno cosa pensa la Giunta ad esempio sulla ripartizione del personale utilizzando, chiamiamolo così, tenuto conto che le Province sono due, e con compiti istituzionali uguali. Ma tornando a quanto dicevo poco fa, questo argomento mi interessa più che in sè, perchè prima o poi, meglio prima che poi, anche per le considerazioni testè fatte, il personale regionale in gran parte passerà alle Province. Ora, proprio per impedire possibile disparità di trattamento, tra il personale già nei ruoli delle Province e quello, diciamo, transigente dalla Regione alle Province, si sarebbe dovuto trovare il modo per far sì che non si verificassero tali disparità. Con ciò non è che io escluda, signor assessore, che da parte della Giunta e da parte dei sindacati dei lavoratori non sia stato fatto un certo sforzo, ma non possiamo dire che sia stato fatto, almeno questo è il mio parere, in modo compiuto. Si sarebbe dovuto operare per far sì che non si fossero verificate disparità in senso assoluto. Ora, pur riconoscendo la difficoltà di una tale operazione, ciò non è avvenuto e in discussione articolata avremo modo di discutere in proposito. Ora, signor Presidente, signor assessore, non

pretendo che si facciano, come si suol dire, le cose giuste. Le cose giuste è estremamente difficile farle, se si vuole da un certo punto di vista, ma qualche volta sarebbe anche facile, se si volesse giungere ai risultati che si dovessero conseguire. Oltretutto pretendere che si facciano le cose giuste, come dicevo un momento fa, sarebbe un qualcosa da non attendersi da una qualsiasi Giunta e, quindi, la prenda *cum granu salis*, signor assessore, soprattutto penso che ciò non possa attendersi da questa Giunta, che difficilmente riesce a fare un discorso obiettivo, che prescindia, quindi, da valutazioni, soluzioni e favoritismi di sapore personalistico. Non vorrei a questo punto darmi, come si suol dire, la tradizionale zappa sui piedi, perchè taluni emendamenti da me proposti, e vorrei dire che sotto un certo profilo non è possibile fare diversamente, in quanto si tratta pur sempre di personale, si riferiscono a posizioni personali. La differenza però è, o mi pare sia, o credo sia, non pretendo di avere la verità in tasca in proposito, nel fatto che le sanatorie o le proposte fatte tendono, a mio modo di vedere, a rendere giustizia agli interessati. Almeno questo è lo spirito che ha animato e anima la presentazione degli emendamenti che io ho avanzato e che saranno trattati in sede di discussione articolata. Signor assessore, non voglio, in discussione generale, aggiungere altro, anche perchè non spetta a me, o solamente a me esprimere sull'argomento un giudizio di questo tipo. Sarebbe, oltretutto, un atto di presunzione anche se fatto in perfetta buona fede. Non mi dilungo quindi ulteriormente, anche perchè avremo modo di discutere talune questioni in sede di discussione articolata. Nel termine mi auguro semplicemente che la Giunta regionale voglia tenere in considerazione le proposte fatte, vagliare la loro portata, il loro con-

tenuto e, possibilmente, accedere alle richieste che con gli emendamenti stessi sono state fatte.

PRESIDENTE: La parola al cons. Parolari.

PAROLARI (P.S.I.U.P.): Signor Presidente, signori consiglieri, quanto sia atteso dal personale regionale questa legge è cosa nota a tutti, come pure quanto sia necessaria per la Regione una seria legge di regolamentazione del personale regionale in questo momento, per realizzare nella disciplina delle carriere, del trattamento economico dei propri dipendenti, un allineamento del personale regionale a quello delle due Province di Trento e Bolzano. Quanto sia voluta dai dipendenti questa legge, anche così come è articolata, è dimostrato dalle pressioni del personale, manifestate tramite le loro organizzazioni sindacali. Altri motivi di urgenza, per l'emanazione di una tale legge, sono dati dalla necessità di affrontare con uno strumento valido il processo di attuazione del nuovo assetto costituzionale, che il pacchetto prevede e per favorire passaggio il meno doloroso possibile, del personale regionale alle dipendenze delle due Province autonome di Trento e Bolzano. Trasferire il personale da un ente ad un altro non è cosa facile, comporta grosse difficoltà; bisogna considerare che il personale non è pacchetto, anche se col « Pacchetto », si prevede una utilizzazione diversa di parte del personale che impone la predisposizione di un ordinamento serio, che si allinei il più aderentemente possibile alle leggi delle due Province autonome, per favorire un inserimento nel rispetto e nel riconoscimento delle posizioni acquisite. Secondo noi del PSIUP, questa legge dovrebbe predisporre un regolamento del personale regionale che ponesse la parola fine alle sperequazioni che si sono create nel passato, che facesse saldi i diritti acquisiti, che rico-

noscesse a tutti gli effetti e a tutto il personale il servizio prestato anche antecedentemente all'inquadramento in ruolo, come ha fatto la provincia di Trento; che consentisse la sanatoria delle anormali procedure attuate dalla D.C. anche nel campo delle assunzioni, per scopi clientelari, elettoralistici, che oggi si rifiuta di regolamentare. Questa legge, signori consiglieri, per certi aspetti trova soluzioni di ordine personale, ma lascia ancora insolute, giuste rivendicazioni di un certo numero di personale che ha prestato servizio presso i vari uffici regionali, per parecchi anni, con la qualifica di personale giornaliero, al quale poi, al momento dell'inquadramento in ruolo, è stato riconosciuto solo la metà del servizio prestato antecedentemente presso la Regione. Questo personale, che nella stragrande maggioranza ha compiuto con assiduità e capacità il proprio lavoro, che ha svolto pur in condizioni precarie di stabilità, per molti anni, compiti che sono stati di notevole, se non di primaria importanza in momenti difficili per l'ente Regione, meriterebbe un riconoscimento meno ingiusto. La possibilità di ovviare a questa ingiustizia, noi crediamo che sarebbe stata possibile se la Giunta avesse voluto, con maggiore sensibilità, ascoltare le ripetute annuali richieste avanzate da questo personale, o avesse accolto le varie proposte che in sede di commissione il PSIUP e le altre minoranze hanno avanzato proponendo articoli ed emendamenti. E' vero che con questa legge si ripara in parte; con l'art. 9 si riconosce a tutto il personale anche il tempo prestato al servizio della Regione, antecedentemente alle immissioni nei ruoli, ma ai soli fini pensionistici, non è poco, si è fatto un passo avanti, ne diamo atto, ma rimane pur sempre da conseguire un riconoscimento anche ai fini economici e giuridici, mentre con questa legge si intende chiudere per sempre verso questo personale.

La legge è stata da me votata in commissione a nome del PSIUP favorevolmente, pur lamentando nelle dichiarazioni di voto la resistenza della Giunta nell'incontrare queste giuste richieste. Rinoverò qui in Consiglio il voto favorevole sulla legge nel suo complesso, ma sosterrò tutti gli emendamenti che saranno proposti nel tentativo di migliorarla a favore del personale che ritengo torteggiato.

Voto a favore perchè riconosco la legge utile nel suo insieme, per non disattendere le attese del personale regionale che da anni la invoca e che da mesi ne sollecita l'approvazione tramite le organizzazioni sindacali. Ritengo la legge urgente, anche per consentire una regolamentazione che renda possibile l'inserimento nei ruoli provinciali del personale trasferito con un riconoscimento il meno ingiusto possibile. Consapevole della necessità di questo strumento legislativo, per realizzare una piattaforma di allineamento che attenui lo scossone che produrrà il passaggio del personale dalla Regione alle due Province autonome.

Si era parlato a suo tempo della inopportunità di procedere separatamente dalle tre amministrazioni, per trovare una soluzione concorde, prima di varare provvedimenti di legge, ma poi si è proceduto separatamente, il che produrrà nel futuro difficoltà notevoli. Ognuna delle parti ha voluto fare la sua corsa, e come sempre la Regione è arrivata ultima al traguardo, mentre dovrebbe essere la prima, per disporre in tempo di uno strumento capace di favorire un serio allineamento del personale, in previsione della attuazione delle norme contenute nel pacchetto.

Voglio ancora sperare che nel corso della discussione articolata della legge si trovino i motivi per un suo miglioramento, sì da evitare ripercussioni negative su parte del persona-

le, che potrebbe nuocere sul buon funzionamento degli uffici, dei nostri istituti autonomi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, anch'io voglio fare alcune osservazioni su questo disegno di legge del personale, legge del personale che arriva in questo Consiglio in un momento particolarmente delicato, per le istituzioni, per la Regione, per le Province, e quindi per il personale in modo particolare. Non è la prima volta che questo Consiglio discute leggi del personale, anzi da quando sono qui io credo che sia la quarta volta che arrivano leggi di questo tipo, e debbo riconoscere che sono sempre leggi molto difficili, che sono leggi che devono essere necessariamente frutto di un compromesso, che alla fine però si rivela un compromesso soddisfacente, sia per l'una che per l'altra parte, perchè è interesse da parte di entrambi i contraenti di soddisfare l'uno e l'altro, in quanto si tratta di due enti, di due personalità che devono in definitiva collaborare e lavorare insieme. Pertanto anche questa legge è stata frutto di trattative lunghe e laboriose, che però alla fine si sono dimostrate utili e da parte del personale, se non erro, si è dichiarata la soddisfazione per aver raggiunto questo accordo. E questo penso che sia un fatto positivo che induce il mio gruppo senz'altro a dare un parere favorevole a questa legge, vista in senso generale. Certamente si tratta di sanare situazioni che si trascinano da più o meno lungo tempo, perchè la legge del personale è fatta per gli uomini, e quindi ogni uomo ha un suo proprio problema da risolvere, e questo è giusto, e questo è umano. Ci sono però problemi che sul piano giuridico e sul piano pratico non possono trovare soluzioni, quale quello per esempio di

alcuni dipendenti che erano stati iscritti alla previdenza sociale, anzichè alla CPDL, e io mi ero interessato anche per il passato, ancora quando ero in Giunta regionale, per risolvere questo problema, ma si è dimostrato un problema irrisolvibile, perchè la Regione non può legiferare nei confronti della CPDL. Il problema è molto semplice. Anche a noi dispiace che questo personale non possa ottenere quei benefici che altri hanno ottenuto, dispiace moltissimo e avremmo voluto che l'emendamento proposto dai colleghi socialisti fosse stato accolto, però ci rendiamo conto della impossibilità giuridica di accettare quel emendamento per cui il Governo respingerebbe questa legge.

Questo disegno di legge contiene qualche cosa di nuovo. C'è da premettere che la Regione, per quanto riguarda il personale, in linea generale è agganciata allo Stato, e pertanto non è che possa discostarsi molto da quelle che sono le disposizioni del personale dello Stato, e pertanto questo è un dato fondamentale di partenza; pertanto non c'è modo da discutere o da giostrare sulle leggi del personale che riguardano personale della Regione. Io credo che sia stata giustificata, assessore Matuella, la richiesta del personale, per ottenere finalmente un trattamento uniforme tra i tre enti, perlomeno tra i tre enti della nostra Regione che sono strettamente collegati, tra la Regione, tra la provincia di Trento e la provincia di Bolzano.

E' un tentativo che si sta facendo da anni nella nostra Regione ma che non si è mai riusciti a raggiungere; non si è mai riusciti a raggiungere lo scopo di un trattamento maggiore tra il personale dei tre enti, le due province e la Regione, perchè ci sono posizioni di partenza diverse, perchè ci sono diritti acquisiti e anche questa volta non siamo riusciti a raggiungere lo scopo.

E qui io mi permetto di fare una critica alla Giunta perchè non è riuscita ancora a raggiungere questo traguardo, pur rendendomi conto delle difficoltà esistenti per il suo raggiungimento. Quindi anche per il futuro non vi sarà una perfetta omogeneità di trattamento e quindi si continuerà ancora ad assistere a sperequazioni esistenti fra il personale delle due Province e il personale della Regione. Non parliamo poi delle sperequazioni esistenti tra il personale delle province di Trento e Bolzano e della Regione, e degli altri enti locali operanti in regione, e non sarebbe inopportuno che la Regione si facesse promotrice di un incontro anche con gli altri enti locali operanti nella nostra regione, perchè finalmente il personale che dipende dagli enti pubblici possa avere nella nostra regione un trattamento omogeneo. Le sperequazioni sono veramente in molti casi macroscopiche e sono assolutamente incomprensibili e ingiustificate. Lavora l'impiegato comunale come lavora l'impiegato della Regione, e pertanto sarebbe giusto che tutti i dipendenti degli enti locali avessero un trattamento uguale, dignitoso, certamente, e umano, cercare cioè di allineare il trattamento per tutti gli enti operanti in regione. Certamente anche qui ci sono difficoltà di bilancio per gli enti locali, ci sono enormi difficoltà per raggiungere questo traguardo, però il tentativo da parte della Regione io penso che potrebbe essere fatto, dal momento che noi diciamo a tutti i livelli e in tutte le occasioni che bisogna eliminare le sperequazioni tra settore e settore e fra gruppi di persone ed altri gruppi di persone.

In questo disegno di legge è detto ad un certo momento che si è cercato di eliminare le sperequazioni tra i gradi più alti e i gradi più bassi del personale della Regione. Anche qui mi permetto di osservare che non si è raggiunto lo scopo; la eliminazione delle sperequazioni

non si è raggiunta, possiamo dire che c'è una tendenza, perlomeno verbale, perlomeno orale, di eliminare queste sperequazioni, ma in realtà in concreto non si è neanche accennato ad eliminare tali sperequazioni. C'è un rapporto tra la base e il vertice che, è detto nella relazione, è di circa 4 volte, ma, ripeto, è una tendenza, se vogliamo, encomiabile tendenza, ma all'atto pratico non si è raggiunto lo scopo. Vorrei dire che io mi trovo d'accordo per quanto riguarda la norma che favorisce l'esodo volontario. Io credo che questa sia una norma utile, anche per fare posto alle nuove leve che premono per avere un impiego, per avere un posto di lavoro per mantenersi ed eventualmente mantenere la propria famiglia. Quindi sono perfettamente d'accordo su questa norma che favorisce l'esodo anticipato. Io vorrei associarmi a quello che è stato detto qui da parte di altri oratori per quanto riguarda la legge 335, legge che è stata senz'altro favorevole ai pubblici dipendenti, ma che così come è fatta e come è applicata in questo momento è una legge estremamente ingiusta.

E qui non parlo personalmente, perchè io questa legge l'ho adoperata egregiamente in quanto sono ex combattente, ma dico che è estremamente ingiusta nei confronti degli altri ex combattenti che non sono pubblici dipendenti e che non possono godere i benefici previsti da questa legge, che sono pur benefici notevoli. Non dimentichiamo che l'art. 1 concede degli scatti anticipati, che l'art. 2 e che l'art. 3 prevedono altri scatti e che prevedono addirittura il regalo di 7 anni per coloro che vanno in pensione in applicazione della legge 336.

E pertanto sono perfettamente d'accordo che la Giunta regionale faccia tutto quello che è in suo potere perchè questa legge venga estesa a tutti i lavoratori, senza esclusione alcuna. Mi pare che al Senato, quando è stata appro-

vata la legge 336 c'è stato un ordine del giorno ben preciso, con il quale il Governo si impegnava di estendere benefici della legge 336 a tutti i lavoratori e di fare un emendamento a questa nuova legge, di farlo al più presto, ma la legge 336 ha quasi già due anni e da parte del Parlamento non si è visto ancora niente di concreto. Per quanto riguarda l'art. 12 io mi ero interessato, e mi ero interessato anche in commissione, anche se io non faccio parte della commissione ma ero presente come ospite di diritto. Con l'art. 12 mi pare che la Giunta regionale abbia voluto sminuire, togliere in parte quelli che sono i poteri del consiglio di amministrazione delle Terme di Levico, per l'ordinamento del proprio personale. Comunque è stato fatto un emendamento che non soddisfa del tutto, ma qualche cosa ha rimediato. Io avrei preferito, il mio gruppo avrebbe preferito che il secondo comma fosse stato abolito, in modo da lasciare al consiglio di amministrazione delle Terme di Levico la possibilità di emanare norme per quanto riguarda il proprio personale, cioè di stabilire il trattamento economico del proprio personale.

Un'altra osservazione vorrei fare a proposito degli art. 39 e 40, che riaprono la possibilità di transitare nei ruoli del personale della Regione, a favore di quel personale che non ha voluto o non ha potuto o non ha saputo, direi io, cogliere le occasioni più volte offerte, a partire da 10 o 12 anni fa. Io ritengo che questa norma, introdotta con gli art. 39 e 40 sia una norma sostanzialmente giusta. Si tratta di un fatto umano, per cui questo personale si trova ora nella impossibilità materiale di ritornare allo Stato, anche ammesso che avesse ancora voglia di rimanere allo Stato, perchè con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario questo personale deve passare alle Regioni, e pertanto non è che possa ritornare allo Stato. Per cui

ritengo che sia giusto dare ancora una volta la possibilità al personale che non l'aveva fatto in passato, e si tratta di una ventina di persone, di dare la possibilità di optare per i ruoli della Regione. C'è anche da osservare, se ben ricordo, che qualcuno di questi dipendenti della Regione comandati dallo Stato, non è stato bene informato a suo tempo, o perchè si trovava in zone disagiate, o perchè è stato informato male per ragioni che in quel tempo forse erano giustificate.

Pertanto oggi si troverebbe veramente in una grossa difficoltà se questa norma non venisse applicata. Io lo dico questo perchè ho visto che la S.V.P. si è opposta agli art. 39 e 40, ma mi sembra che con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario diventi quasi una necessità dare la possibilità a questo personale di poter essere inserito nei ruoli della Regione. Altre osservazioni sarà possibile fare poi in discussione articolata; mi pare che c'è un emendamento, non so se lo presenterà la Giunta, comunque io ho firmato questa mattina un emendamento che riguarda un gruppo di persone della direzione dei servizi forestali, comunque anche qui si tratterà poi di vedere e si discuterà durante la discussione articolata. Anche questo emendamento mi sembra un emendamento ragionevole e penso pertanto che lo presenti addirittura la Giunta, o che perlomeno la Giunta dia il suo assenso all'emendamento che noi eventualmente presenteremo. In conclusione vorrei dire che il mio gruppo è d'accordo con questo disegno di legge, favorevole anche a esaminare emendamenti che potessero essere migliorativi, ma sostanzialmente riteniamo questa legge una buona legge, che sana parecchie situazioni, che viene incontro a parecchi gruppi di dipendenti e che sostanzialmente dovrebbe accontentare il personale, il quale personale sarà maggiormente impegnato, dopo l'approva-

zione di questa legge, che ha carattere di urgenza proprio per il passaggio delle competenze alle Province, dicevo che si sentirà maggiormente impegnato a operare per il bene della Regione e in definitiva per il bene delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Ringrazio il signor Presidente. Io abbastanza brevemente vorrei fare alcune considerazioni, cioè anzitutto annunciare la soddisfazione che questo disegno di legge, se pur con lieve ritardo su quanto era stato stabilito, su quanto ci si era impegnati a fare, ma comunque venga presentato in aula per la discussione e quindi tra un giorno o due possa venire approvato.

E' evidente che è un disegno di legge complesso, che ha avuto un iter piuttosto lungo e complicato, come del resto è logico, e quindi evidentemente si possono toccare e ledere i diritti acquisiti o delle aspirazioni che ci sono in parte nel personale ecc. Vorrei fare una considerazione, una specie di critica a monte, una critica di base, ed è quella che mi pare sia stata anche accennata dai colleghi che mi hanno preceduto, e cioè quanto sarebbe stato meglio che si fosse addivenuti alla presentazione di un disegno di legge unico per tutti tre gli enti, Regione e le due Province, per motivi evidentissimi, per motivi anzitutto sociali ed umani, in quanto è logico che nell'espletamento di particolari funzioni, nell'espletamento di un lavoro che praticamente, se non perfettamente eguale, è molto simile per il personale che presta la propria opera in Regione o che presta la propria opera nelle due Province, un disegno di legge unico avrebbe dato la possibilità di uniformare il trattamento per tutti e tre questi enti. Ora, anche nella relazione della Giunta,

si dice che nei limiti del possibile questo si è tentato di fare, ma, purtroppo esistono ancora delle sperequazioni, delle differenze fra il personale della Regione e il personale delle Province, in certi casi è favorito il personale regionale, in certi casi è favorito il personale delle Province. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che il pacchetto avrà attuazione, man mano che gli uffici e quindi il personale, le competenze, passeranno dalla Regione alla Provincia, ci si troverà nuovamente di fronte a determinati screzi, a determinate agitazioni che sorgeranno, in quanto evidentemente il personale non è disposto a rinunciare a dei diritti acquisiti, a rinunciare passando da un ente all'altro ente. Ci troveremo immagino tra qualche mese o tra qualche anno a discutere nuovamente su questi problemi, che purtroppo sorgeranno, ed è umano anche che sorgano. Questa, come dico, è una osservazione, è una critica, a monte del problema del disegno di legge stesso. Un'altra considerazione che faccio ed ho fatto ancora, è che le categorie più basse, senza che questo voglia suonare offesa evidentemente, ma le categorie più basse nella gerarchia nazionale, come sempre, sono state trattate in modo inadeguato, e si nota subito la differenza tra i gradi superiori e i gradi inferiori.

E' evidente che un impegno e una responsabilità superiore richieda anche un trattamento di grado superiore. Però la differenza si nota, esiste e forse in qualche modo poteva essere ovviata. Sono stati presentati degli emendamenti, degli emendamenti verranno presentati anche in seguito, in genere in un disegno di legge di questo tipo, così complicato, così difficile a esser messo assieme, presentando degli emendamenti è come impegnarsi nella costruzione di un castello fatto con le carte da gioco, e ad un certo punto con l'aggiungere una carta

o il levare un'altra carta si va a rischio che il castello crolli.

Quindi se emendamenti sono stati presentati io penso che siano stati presentati ben tenendo conto di questo, non tanto per rivoluzionare o per cambiare tutto quanto. Io spero, penso che la Giunta vorrà tener presente alcuni dati, alcuni fatti che esistono, che con gli emendamenti, senza far crollare il castello e senza far nascere nuovamente delle aspirazioni frustrate o degli altri sentimenti da parte del personale, possa accettarli e si possano discutere. La Giunta a pag. 2 della sua relazione dice che per quanto riguarda il personale del ruolo del libro fondiario, usufruisce di una normativa propria, non ha potuto beneficiare totalmente delle innovazioni apportate dai decreti di legge statale, si potrà prevedere più avanti ecc.

Mi auguro appunto che la Giunta, quando sarà il momento, e spero che il momento sia piuttosto vicino, tenga conto anche della necessità di regolamentare e di parificare questi dipendenti dei libri fondiari al resto del personale della Regione.

C'è poi l'art. 37 che riguarda alcuni casi del personale del servizio forestale. Tutti noi abbiamo avuto una lettera, una specie di promemoria; io mi auguro che anche in questo caso, senza pretendere con questo che ogni articolo abbia un nome e un cognome di una determinata persona, ma che la Giunta possa presentare un emendamento che accetti le valide, secondo il mio giudizio, le valide ragioni espresse in questo promemoria. Dico subito che noi abbiamo preparato l'emendamento, è pronto, e ci riserviamo di presentarlo se la Giunta non lo presenterà di sua iniziativa. Quindi questo mi pare che sia anche un atto di correttezza che noi dimostriamo verso la Giunta, per non scavalcare magari un impegno, un'idea o qual-

che cosa del genere che essa ha già preso. In ogni caso, pregherò l'assessore di farmi sapere se questa è l'intenzione della Giunta, altrimenti noi presenteremo questo emendamento, che è già pronto.

Un'altra osservazione che io vorrei fare è questa, cioè agli articoli 39 e 40 si prevede la possibilità, sempre per il personale forestale che sia comandato presso la Regione, di poter optare, di poter scegliere. Ora io vorrei andare anche un po' più avanti: non è possibile prevedere una norma che possa dare la facoltà, la possibilità anche al personale forestale, cioè guardie forestali, vicebrigadieri, brigadieri, cioè i gradi più alti della semplice guardia forestale, che attualmente lavora per lo Stato, di poter scegliere, semprechè lo Stato dia il proprio benessere, il proprio beneplacito, poter scegliere di poter tornare in Regione? Si tratta non di molti casi, ma si tratta di persone che sono nate qua nella nostra Regione, che a suo tempo, chi sa perchè, forse perchè non avevano la possibilità di entrare nei ruoli della Regione, per mancanza di concorso e per mancanza di posti, hanno scelto, pur di poter lavorare, il servizio presso lo Stato. Si tratterebbe, secondo me, di un guadagno che fa la Regione, in quanto si troverebbe ad avere del personale preparato, del personale che da alcuni anni presta un servizio ben gradito dallo Stato, e che verrebbe quindi anche con un certo bagaglio di esperienze, che potrebbe lavorare qua, e che soprattutto lavorerebbe con molto maggiore impegno trattandosi appunto di persone nate nella nostra Regione e in particolare mi pare che siano dei casi che riguardano poi la provincia di Trento più che la provincia di Bolzano. Io so, perchè ho parlato con queste persone, di questo gradimento che avrebbero nel tornare qua in Regione. E questo, come dico, sarebbe senz'altro un ottimo acquisto da parte nostra,

avremmo la possibilità di avere appunto delle persone preparate e delle persone che metterebbero ancora maggiore impegno nell'espletamento del proprio lavoro, proprio perchè tornerebbero praticamente a casa loro, non proprio nel loro paese, ma nella nostra Regione, nelle nostre Province. Veda l'assessore, veda la Giunta se si può prevedere qualcosa del genere, anche perchè mi risulta, posso anche sbagliare, ma mi è stato segnalato, che ci siano certe difficoltà nella categoria dei forestali, perchè ultimamente, nell'anno scorso, quest'anno ecc., ci sono stati dei notevoli pensionamenti, cioè delle persone che sono andate in pensione, e quindi ci sono anche delle necessità di avere più personale, proprio perchè il lavoro si deve svolgere e non sempre gli uffici, specialmente periferici, hanno la possibilità di avere tutto il personale che è loro necessario.

Concludo dicendo che mi riserverò di intervenire naturalmente in sede di discussione articolata su quei punti che ritenessi necessari, di maggiore approfondimento, dicendo che in linea di massima fino ad ora io posso anche esprimere un parere favorevole a questo disegno di legge, che, come già detto da altre parti, come ribadisco io e come sicuramente anche la Giunta lo penserà, non è perfetto, come tutte le cose di questo mondo perfette non sono, ma che perlomeno ha la possibilità di sistemare così il personale della Regione, che fino ad ora si trovava in una particolare situazione non molto simpatica, vedendo per esempio che in provincia di Trento il personale aveva già avuto la sua regolamentazione. Naturalmente il voto finale verrà espresso quando ci saranno le dichiarazioni di voto e sarà naturalmente legato a come si andrà avanti nella discussione dei vari emendamenti che verranno presentati dalle minoranze, e che verranno presentati anche dalla Giunta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegen! Ich möchte auch ganz kurz zu diesem Gesetzentwurf Stellung nehmen, und zwar damit man auch die Meinung der Südtiroler Volkspartei dazu hört. Mit diesem Gesetzentwurf werden praktisch die Voraussetzungen geschaffen, um in nächster Zeit die Überleitung des Personals der Region auf die zwei Provinzen vornehmen zu können, und zwar aufgrund der neuen Zuständigkeiten, die die Provinzen mit 20. Jänner dieses Jahres erhalten haben. Es wäre ja undenkbar gewesen, Personal überzuführen auf die Landesverwaltung, wenn man nicht auch dieselbe Ausgangsbasis geschaffen hätte. Und es wäre auch ohne diese Überführung von Personal ungerecht gewesen, die einen besser und die anderen schlechter zu behandeln. Also ist dieser Gesetzentwurf, womit man annähernd die Beamten, die Angestellten der zwei Provinzen mit den Angestellten der Region gleichstellt, gleich behandelt, begrüßenswert! Man hat in diesem Gesetzentwurf so manchen Forderungen Rechnung getragen. Die erste Forderung war wohl die, daß auf Landesebene, sei es in Bozen, sei es in Trient, der Ablauf der Laufbahn immer viel kürzer war, als bei der Region und somit mußte man auch hier irgendeine Korrektur vornehmen, um einigermaßen, sagen wir, diesen Nachteil für die Regionalangestellten auszuwetzen. Man hat mit diesem Gesetzentwurf auch vorgesehen, die Ergänzungszulage auf einer höheren Basis zu bemessen, so wie es bereits in der Provinz Trient vorher und in der Provinz Bozen nachher vorgenommen worden ist. Also auf dieser Ebene hat man eine völlige Gleichstellung vorgesehen. Man hat, wenigstens was die Provinz Bozen und die Region betrifft, eine Gleichstellung

auch bei den Gehaltsvorrückungen vorgesehen, wo man die Gehaltsvorrückung von 2 ½ auf 3 ½ % bringt und somit eine gleiche Behandlung für die Regionalangestellten und für die Angestellten der Provinz Bozen vorgesehen. Dasselbe gilt nicht für die Provinz Trient, die eine höhere Gehaltsvorrückung hat, und zwar im Ausmaß von 5% alle zwei Jahre. Ich möchte darauf hinweisen, daß es sicherlich dem Regionalausschuß hoch anzurechnen ist, wenn mit diesem Gesetzentwurf auch für die Regionalangestellten die Sozialpension eingeführt worden ist oder bzw. wir im Begriffe sind, sie einzuführen.

Aber eines muß ich schon bemängeln: Die Sozialpension ist seinerzeit, vor sechs oder sieben Jahren, zum ersten Mal von der Provinz Bozen mit eigenem Gesetz eingeführt worden und man muß sagen, es war eine Maßnahme, die auch von den Angestellten der Provinz Bozen als wirklich sozial fortschrittlich betrachtet und bezeichnet wurde. Wir haben es auch für richtig gefunden, diese Sozialpension für die Regionalangestellten vorzuschlagen, und zwar dreht es sich um diejenigen, die nicht das Mindestalter erreichen, um von Gesetzeswegen eine Pension zu bekommen, also diejenigen, die nicht den notwendigen Dienst zusammenbringen. Schließlich und endlich dreht es sich um Beamte, die sich in den Dienst der öffentlichen Verwaltung und in diesem Falle in den Dienst der Regionalverwaltung gestellt haben.

Und wenn sie ohne ihr Verschulden aus dem Dienst ausscheiden müssen, entweder wegen totaler Arbeitsunfähigkeit oder wegen Todesfall, dann muß man doch trachten, daß ihnen bzw. den Familienangehörigen geholfen wird, daß sie noch ein Mindesteinkommen gesichert haben. Nur finde ich es nicht für ganz richtig, wenn schon ein System eingeführt worden ist, und zwar in der Provinz Bozen, wel-

ches sich als richtig und gerecht erwiesen hat, daß man nun in der Region ein anderes System einführt, welches wesentlich schlechter ist als jenes, das in der Provinz Bozen bereits in Kraft ist. Ich bin der Meinung und ich erlaube mir auch einen entsprechenden Antrag zu stellen zusammen mit einem Kollegen, daß man hier auch eine gleiche Ausgangsbasis, eine gleiche Behandlung schaffen sollte, denn es steht ja im Bericht zum Gesetzentwurf, den wir jetzt behandeln, daß man trachtet und bestrebt ist als Regionalverwaltung eine gleiche Behandlung für die Angestellten der verschiedenen Körperschaften, und zwar des Landes, der Region herbeizuführen. Also wäre es schon richtig, wenn man auch hier diese gleiche Behandlung einführt. Etwas habe ich im Gesetzentwurf generell zu bemängeln und ich habe es immer wieder aufgeworfen: Es ist hier eine eigene Regelung vorgesehen für die Angestellten des Grundbuches, hauptsächlich für die Grundbuchsführer. Man dehnt auf sie auch die Bestimmungen aus über den sogenannten « riassetto ». Aber eines hat man nicht berücksichtigt, was man schon seit vielen Jahren immer wieder als richtig anerkannt hat: Die Laufbahn der Grundbuchsführer müßte ganz getrennt geregelt werden von der Laufbahn der übrigen Angestellten, denn der Grundbuchsführer trägt eine besondere persönliche Verantwortung, übernimmt eine besondere persönliche Verantwortung. Dieselbe Verantwortung trägt er zu Beginn seiner Laufbahn, wie auch am Abschluß seiner Laufbahn. Somit kann man hier nicht irgendwelche Sperren einführen, die einen befördern, also höher hinaufsteigen lassen, und die anderen in einen niedrigeren Grad behalten. Man müßte für alle diese Personen eine gleiche Behandlung, das heißt den gleichen Ablauf der Laufbahn vorsehen, denn mit gleicher Verantwortung vom An-

fang bis zum Ende sollte man auch, was die Laufbahn und die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, die gleiche Behandlung vorsehen.

Es wurden dann in diesem Gesetzentwurf notgedrungen mehrere Sonderfälle berücksichtigt, die im Laufe der letzten Jahre nicht berücksichtigt werden konnten. Es werden Beamte, die schon jahrelang keine Beförderung erfahren konnten, weil ja die offenen Stellen nicht waren, nun mit Übergangsbestimmungen befördert. Und auf einen Fall hat der Kollege Avancini hingewiesen, wo man eine Sonderregelung trifft für den Funktionär, der dem Thermalbetrieb von Levico zugeteilt ist. Der Kollege Avancini bemängelt, daß man hier eine zu strenge Regelung vorgenommen hätte für den Funktionär. Man hätte eigentlich dem Verwaltungsrat des Thermalbetriebes es überlassen sollen, diese wirtschaftliche Behandlung genauer zu definieren.

Ich glaube, daß in einem solchen Falle, wo die Region den Beamten stellt und wo es sich um einen Funktionär der Region handelt, sie wohl nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, seine wirtschaftliche Behandlung genauer zu definieren, genauer zu fixieren.

Also ich wäre nicht der Meinung, daß es richtig ist, es einem anderen Betrieb zu überlassen, hier noch zusätzliche wirtschaftliche Maßnahmen entscheiden zu können. Also finde ich diese Bestimmung für vollkommen richtig. Ich möchte nur auf etwas hinweisen: Aufgrund dieser Übergangsbestimmungen werden eine Reihe von Beförderungen vorgenommen und es werden somit aufgrund der Beförderungen auch höhere Grade frei, die dann die Regionalverwaltung in einem zweiten Augenblick besetzen wird. Ich möchte nochmals, wie schon öfters, dem Regionalausschuß ans Herz legen, daß man bei diesen Beförderungen, die in die Ermessensfreiheit des Re-

gionalausschusses fallen, auch nicht vergißt, die deutschen Funktionäre zu berücksichtigen, daß man sie in angemessener Weise auch befördert. Es wäre nämlich nicht richtig, wenn man aufgrund dieser Sonderbestimmungen Plätze frei machen würde und daß die Südtiroler, die im Regionaldienst stehen, nicht auch angemessen berücksichtigt werden. Mehr habe ich eigentlich nicht hinzuzufügen. Es hat hier der Kollege Avancini über das Gesetz Nr. 336 gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man zu diesem Thema dann im gegebenen Augenblick noch zurückkommen bzw. ich werde mit vorbehalten, auf dieses Gesetz noch zurückzukommen.

*(Illustrissimo Signor Presidente! Colleague e colleghi! Desidero prendere brevemente posizione in merito a questo progetto di legge per esternare il parere del gruppo consiliare della S.V.P. Con questo documento legislativo si creano praticamente le premesse per operare il passaggio del personale regionale alle due Province, in seguito alle nuove competenze conferite alle amministrazioni provinciali in data 20 gennaio corrente anno. Sarebbe stato impensabile trasferire il personale regionale alle Province, senza peraltro creare un'unica base di partenza; a prescindere però da questo passaggio non sarebbe stato giusto riservare al personale dei succennati enti trattamenti economici diversi. Per questo motivo dunque, la presente proposta di legge è degna di plauso, in quanto ci permette di livellare in certo qual modo il trattamento del personale delle due Province e della Regione. In questo documento si è cercato di tener conto di certe richieste, soprattutto per adeguare i tempi di percorrenza delle singole carriere regionali a quelli delle carriere delle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, che, come noto, sono stati sempre più brevi. Nel presente progetto di legge è inoltre*

*prevista la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, che verrà calcolata su una base maggiore, criterio questo che già da tempo è stato introdotto in Provincia di Trento e poi anche in quella di Bolzano. Su questo piano si è quindi provveduto ad un completo livellamento e la stessa cosa dicasi pure, almeno per quanto riguarda la Provincia di Bolzano e la Regione, per gli scatti biennali, che vengono aumentati dal 2,5% al 3,5%. Ciò però non vale per i dipendenti della Provincia di Trento, i quali godono già di scatti del 5%. Desidero inoltre rilevare che fa onore alla Giunta regionale l'aver introdotto anche per il personale della Regione, o meglio che è in procinto di introdurre la cosiddetta pensione sociale. A tal proposito devo fare tuttavia un'osservazione: la pensione sociale è stata introdotta sei o sette anni fa dall'amministrazione provinciale di Bolzano ed a quel tempo detta norma è stata giudicata dal personale interessato socialmente molto progredita. Abbiamo ritenuto giusto proporre anche per il personale regionale suddetta pensione sociale a favore dei dipendenti che non riescono a raggiungere l'anzianità minima di servizio per poter godere di una pensione a norma di legge. Trattasi infatti di impiegati che hanno prestato servizio in una pubblica amministrazione, e nel caso specifico nell'amministrazione regionale. Se questi dunque sono costretti per forza maggiore, per completa invalidità o per morte a lasciare antetempo il lavoro, è giusto offrire loro direttamente, nella fattispecie ai familiari un aiuto, garantendo agli interessati una entrata minima. Non ritengo comunque giusto introdurre in Regione un sistema diverso da quello adottato dall'amministrazione provinciale, ritenuto già equo, sistema che risulta in definitiva peggiore di quello attualmente vigente in Provincia di Bolzano. Sono dell'avviso, e mi permetterò di presentare in-*

sieme ad un collega la rispondente proposta, cioè di creare un comune punto di partenza, poichè nella relazione del progetto di legge in discussione sta scritto appunto che l'amministrazione regionale è impegnata a livellare il trattamento economico dei dipendenti dei vari enti, vale a dire delle Province della Regione, per cui sarebbe giusto adottare anche in questo caso gli stessi criteri. Vi è inoltre un altro punto che ho ripetutamente sollevato e che in questo documento è genericamente da criticarsi: è previsto infatti un particolare ordinamento a favore dei funzionari del libro fondiario e soprattutto per i conservatori, per i quali è prevista l'estensione delle norme del cosiddetto riassetto. Una cosa non è stata tenuta in dovuta considerazione, sebbene da anni sia stata riconosciuta giusta: la carriera dei conservatori dovrebbe essere disciplinata in modo diverso, rispetto a quella degli altri impiegati, poichè il conservatore del libro fondiario ha o meglio si assume una particolare personale responsabilità dall'inizio fino alla conclusione della propria carriera. Per cui non è possibile offrire loro una carriera cosiddetta chiusa, permettendo agli uni di accedere ai gradi superiori, fermando gli altri ad un grado inferiore. Si dovrebbe quindi riservare a tutti lo stesso trattamento, vale a dire prevedere per tutti la stessa possibilità di avanzamento, visto che tutti durante l'intero periodo di servizio, portano le identiche responsabilità.

Nel presente progetto di legge si è necessariamente tenuto conto di più casi particolari che per anni non si sono potuti tenere in considerazione. Funzionari infatti che per indisponibilità di posti non hanno potuto godere di un avanzamento nella carriera, verranno promossi in base a norme di transazione. Il collega Avancini ha inoltre indicato un particolare che riguarda il funzionario delle Terme di Levico, per

il quale, secondo Avancini, sarebbe stato previsto un regolamento troppo rigido e che quindi sarebbe stato opportuno affidare la precisa definizione del rispettivo trattamento economico direttamente al Consiglio di amministrazione dell'Azienda termale di Levico. Nel caso specifico, credo, in cui la Regione mette a disposizione un funzionario e trattandosi quindi di un dipendente della Regione, credo che la stessa non abbia soltanto il diritto, ma anche l'obbligo di definire e di precisare il relativo trattamento economico. Non sono quindi dell'avviso che sia giusto lasciare decidere un'altra azienda in merito alla retribuzione aggiuntiva, per cui detta norma mi appare più che giusta. Mi si permetta inoltre osservare che in base a queste norme transitorie si provvederà ad una serie di promozioni, per cui si renderanno liberi posti nei gradi superiori, che l'amministrazione regionale assegnerà in un secondo tempo.

Desidero pertanto, come ho fatto ripetutamente, raccomandare alla Giunta regionale di non voler dimenticare i funzionari di lingua tedesca, in quanto le promozioni di cui sopra verranno attuate a descrizione dell'organo esecutivo regionale. Non sarebbe infatti giusto rendere disponibili, con norme speciali, diversi posti, senza peraltro tenere in dovuta considerazione i sudtirolesi che prestano servizio presso l'amministrazione della Regione.

Altro non ho d'aggiungere. Il collega Avancini ha parlato in merito alla legge 336 e forse sarà possibile ritornare al momento opportuno su questo argomento, anzi mi riservo di prendere la parola in merito a questo provvedimento legislativo).

PRESIDENTE: La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Herren Kollegen! Die in diesem

Gesetzentwurf enthaltenen Bestimmungen sind das Ergebnis einer langen Verhandlung zwischen den Gewerkschaften und den Verwaltungen Provinz Bozen - Provinz Trient und Regionalverwaltung. Mithin beinhaltet der Entwurf nahezu alle Erfordernisse, welche das Personal verlangt hat. Demzufolge kann ich mich auf einige grundsätzliche Erwägungen beschränken, die hier vorgebracht werden sollen, nachdem gewisse Regelungen in den Angelegenheiten des Personals schon früher von der Regionalverwaltung hätten geregelt werden sollen. Es mag mithin, nachdem nun der Übergang des Personals an die Provinzen in Durchführung der Neuordnung der Autonomie vorgesehen ist, als eine Art Kritik erscheinen, doch soll diese Kritik geübt werden, damit auch diese noch bestehenden Schwierigkeiten endlich ausgeräumt werden.

Es wurde im Regionalrat vor etwa acht Monaten der Gesetzentwurf Nr. 106 verabschiedet und anlässlich dieser Verabschiedung hat die Regionalregierung eine klare Verpflichtung übernommen, diesen Gesetzentwurf innerhalb einer ganz bestimmten Frist dem Regionalrat vorzulegen. Diese Frist wurde nicht gerade eingehalten und man kann dafür auch Verständnis aufbringen, weil eben die Verhandlungen sich so lange hingezogen haben, aber ich muß hier wirklich in Abrede stellen, daß die Südtiroler Volkspartei es war, welche zu dieser Verzögerung beigetragen hätte, auch wenn dies der « Adige » am 17. Februar mit den Worten: « La S.V.P. vuole mettere i pali fra le ruote » meint. Also wir stellen uns gegen eine solche Meinung, weil das einfach nicht den Tatsachen entspricht.

Ich komme noch einmal auf einige Angelegenheiten zurück, welche ich kurz bereits in der gesetzgebenden Kommission gestreift habe. Hier möchte ich in allererster Linie das

Gesetz erwähnen, das Regionalgesetz, welches die Haftung durch das Unfallsinstitut im Falle von Unfällen und dergleichen vorsieht. Wir wissen alle, daß der Einheitstext über die Unfallversicherung im Jahre 1965 in Kraft getreten ist und daß alle Körperschaften angehalten sind, obligatorisch, die eigenen Angestellten entsprechend zu versichern. Tatsache ist, daß das Unfallsinstitut bei verschiedenen Gemeinden, welche dieser Verpflichtung nicht nachgekommen sind, eben die entsprechenden Durchführungen verlangt hat und auch Strafen verhängt hat. Eigenartigerweise ist dieses Gesetz bei der Region erst im Jahre 1971 zum Tragen gekommen mit dem Regionalgesetz, das auch einmal rückverwiesen worden ist, und trotz dieser Regelungen im neuen Regionalgesetz sind meines Erachtens nicht alle Risiken, denen das Personal, hauptsächlich das technische Personal, ausgesetzt ist, ausgeräumt. Es ist eine Tatsache, daß Techniker, daß Aufsichtsorgane von Bauvorhaben eine bestimmte Verantwortung tragen. Nun, wenn diese Verantwortung gegeben ist, so muß man sie auch entsprechend den Risiken, die dabei entstehen, decken. Es ist eine Tatsache, daß die obligatorische Unfallversicherung laut Einheitstext eine bestimmte Deckung vorsieht, aber immer nur solange zivilrechtliche Verantwortung besteht. Wenn hingegen ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt und der Strafrichter ein entsprechendes Urteil erläßt, so kann nicht von jener allgemein geltenden solidarischen Haftung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Gebrauch gemacht werden im Falle einer Schadensvergütung, sondern in diesem Falle ist der Arbeitnehmer allein sich selbst überlassen. Und das scheint mir nicht ganz richtig zu sein. Angenommen auch, daß ein strafbarer Tatbestand vorliegt und daß der Strafrichter diesen Tatbestand in seinem Urteil festhält, al-

so eine Verurteilung vorliegt, so kann das Unfallsinstitut die entsprechenden Schadenersatzleistungen an die verletzte Partei liquidieren, allerdings wird sich das Unfallsinstitut dann gegenüber dem Verurteilten schadlos halten. Und das scheint mir eine Art Damoklesschwert zu sein über demjenigen, der zum Beispiel bei diesen technischen Durchführungen die erste Verantwortung für die Durchführung, für die Bauaufsicht und dergleichen trägt. In der Provinz Trient, in der Provinz Bozen, in zwei Ressorts der Landesverwaltung, sowie beim Staatsbauamt als auch bei der Gemeinde Bozen und Gemeinde Trient hat man zur Dekkung dieses Risikos oder besser gesagt zur Wettmachung der entsprechenden Kosten dieses Risikos, welche durch eine Privatversicherung gedeckt werden könnten, eine sogenannte Sonderzulage für Projektierungen vorgesehen. Es ist für mich kaum verständlich, daß dieselbe Zulage nicht auch für die technischen Dienste der Region eingeführt wird, wenn die Provinz Bozen mit drei Landesgesetzen, die Provinz Trient mit eigenen Landesgesetzen, die Gemeinde Bozen, das Staatsbauamt es vorsieht und bei der Region diese Schwierigkeit der Haftung der Techniker besteht, warum es hier nicht eingeführt werden kann. Bisher, trotz wiederholter Interventionen, ist das nicht vorgenommen worden und ich kann mir auch vorstellen, daß es nunmehr von der Region nicht mehr durchgeführt wird, daß diese Angelegenheit also den Provinzen obliegen wird, an welche das Personal übergeht. Ich muß diese Angelegenheit aber deswegen erwähnen, weil es mir einerseits eine Diskriminierung unter gleichem Personal erscheint und zweitens, weil es nicht richtig ist, daß wir ständig glauben, dieses technische Personal Wildbachverbauung und dergleichen leistet auch im Interesse der Allgemeinheit durch die Wildbachverbauung

soziale Dienste usw. und wir selbst als Verwalter belassen dieses Personal in einem Zustand, der ein Damoklesschwert über einem Techniker bedeuten kann. Also diese Angelegenheit hätte die Region regeln müssen und sie wird nunmehr von den Provinzen wahrzunehmen sein.

Eine zweite Angelegenheit, die auch schon seit Jahren oder seit vielen Jahren abgeändert werden hätte sollen, wäre die Dienstordnung des Forstpersonals. Ich glaube, die Dienstordnung, die vom Staat übernommen ist, sieht vor, daß Forstpersonal auch an den vier freien Tagen im Monat sich nicht außerhalb des Forstbezirkes bewegen kann oder, wenn dem so ist, dann nur auf Sondererlaubnis des Bezirksforstinspektors und dies nur zweimal pro Monat. Und diese Vorschrift scheint mir heute im Zeitalter der Motorisierung und wo einer von seinem Heimatort in ein ganz anderes Tal versetzt wird, um seine Dienste zu versehen, einfach überholt. Ich glaube, daß hier die Vorschriften wirklich an der Zeit sind, geändert zu werden. Auch scheint mir das Äußere der Forstbehörde heute nicht mehr den Umständen zu entsprechen, denn wir wollen im Forstpersonal keine Miliz sehen, sondern wir wollen Forstpersonal sehen und deswegen soll sein Äußeres, also seine Uniform, wenn ich so sagen darf, keinen Militärauftritt darstellen, sondern etwas Forstliches, wie es auch in anderen Ländern der Fall ist, zeigen.

Ein besonderes Anliegen scheint uns zu sein, daß verschiedene Forstmänner aus Südtirol, also deutsche Forstmänner, welche in Forstämtern Gesamtiens Dienst leisten, die Möglichkeit haben sollen, nun bei der Neuordnung dieser Autonomie hier in den Landesforstdienst überzugehen. Es ist klar, daß diese Regelung nicht eine Angelegenheit der Region sein kann, wenn das Forstpersonal

von der Region auf das Land übergeht, sondern eben des Landes. Aber es soll deswegen gesagt sein, weil wir grundsätzlich dagegen sind, daß das Personal, wie es hier im Artikel 39 und 40 vorgesehen ist, vom Staat an die Region übergeht. Dieses Personal hätte einige Male die Möglichkeit gehabt, an die Region überzugehen. Dort sind sie aber am Fensterbrett geblieben und haben die Dinge gehen lassen, wie sie eben gegangen sind. Nun aber, wo sie merken, daß hier die Sonne besser scheint, wollen sie herüberkommen. Also wir stellen uns grundsätzlich gegen diesen Übergang.

Und noch etwas zum Personal der Berufsfeuerwehren: ich möchte sagen, daß hier Regelungen teilweise in dieses Gesetz kommen können bzw. teilweise auch in das Regionalfeuerwehrgesetz. Und es steht grundsätzlich fest, daß oftmals die Regelung der nationalen Feuerwehrordnung in Gebrauch steht oder Anwendung findet und andererseits wieder die regionale Feuerwehrordnung zur Anwendung kommt. Und hier glaube ich sagen zu müssen, daß keine genaue Trennungslinie besteht und daß es für mich wenigstens unerklärlich ist, daß einmal diese Ordnung und einmal jene zur Anwendung kommt, wobei feststeht, daß auch Nachteile aus dieser verschiedentlichen Anwendung für das Personal erwachsen. Und ich erlaube mir, einige Beispiele aufzuzeigen. Vor allem geht es darum, für die Berufsfeuerwehr die bestimmten Krankheiten also Krankheiten in Dienstausbübung anzuerkennen, also die Krankheiten « a causa di servizio » einmal, und zweitens geht es auch darum, daß bei Krankheitsfällen die Gehaltsvorrückung aussetzt, wenn also ein Dienstmann für zwei Monate krank ist, so wird seine Gehaltsvorrückung um zwei Monate verschoben mit allen negativen Folgen für die Pension, also für die Gehaltsvorrückung selbst, die ja dann zusätzlich noch

erst am 1. oder 15. eines Monats erfolgen kann und somit sich die Dinge also hinausziehen. Und ich glaube, daß das wirklich kein richtiger Zustand ist, besonders nicht bei der Feuerwehr, welche eminent wichtige soziale Dienste zu leisten hat. Nicht vorgesehen ist das beim nationalen Feuerwehrkorps und es scheint mir wirklich ein Widerspruch zu sein, daß wir also die schlechteren Zustände haben, als sie vom Nationalkorps vorgesehen sind. Außerdem sind im Zusammenhang immer mit diesen sogenannten Berufskrankheiten, welche auch das Unfallsinstitut anerkennt, noch die Tatsachen zu erwähnen, daß verunfallte Feuerwehrmänner ins Militärspital gehen müssen, um sich behandeln zu lassen, während sie Zivilangestellte der Region sind. Und früher war es auch bei der Forstbehörde so, was abgeändert worden ist oder abgeschafft worden ist, bei der Feuerwehr scheint das aber noch immer in Geltung zu sein.

Das ist einfach nicht richtig, wenn diese Dienstnehmer Zivilangestellte der Region sind. Was die Tarife der Entlohnungen anbelangt, so muß gesagt werden — und hier liegt mir ein schriftlicher Bericht vor —, daß die Entlohnungen wirklich in keinem Verhältnis zu den Leistungen stehen. Hier muß eine Regelung oder eine Erklärung stattfinden, denn es ist nicht richtig, daß einer nach 24stündigem Dienst dann seine Freizeit noch für Dienstleistungen hergibt und dafür 120 Lire pro Stunde erhält, bitte sehr, und für 24 Stunden also weiter Dienst leistet.

Ein besonderes Problem, welches die Berufsfeuerwehr interessiert, ist die Tatsache, daß sie gegenüber der Feuerwehr das Nationalkorps noch keine eigenen Führerscheine hat und so immer wieder dem Risiko ausgesetzt ist, daß die Führerscheinentziehung im Falle von Unfällen für den zivilen Führerschein möglich ist. Und hier hätte die Region auch die

Möglichkeit, einen eigenen Führerschein zu erlassen für diese Berufsfeuerwehr. Und die Vergütung für die Sonderleistungen, wie Taucher, die erstmals mit 200 Lire und dann später mit der Verbesserung laut Regionalgesetz mit 500 Lire festgesetzt worden ist, glaube ich, kann man auch noch sagen, daß im Verhältnis zum Einsatz und zu den Leistungen auch diese Vergütungen noch nicht entsprechend sind.

Ich möchte noch einige Fragen an den zuständigen Herrn Assessor richten und zwar: Erstens einmal möchte ich genau Bescheid wissen, ob es stimmt und inwiefern es stimmt, daß ein Unterschied vorliegt in der wirtschaftlich-rechtlichen Behandlung der Übersetzungsämter der Region, sei es einmal des Regionalrates, sei es ein anderes Mal des Regionalausschusses. Und zum zweiten möchte ich auch fragen, ob die Regionalverwaltung nicht der Meinung ist, daß die Stammrolle für Jagd und Fischerei also nicht gleichgelagert erscheint wie jene für die Forstdienstnehmer. Und ich glaube, daß hier entsprechende Begründungen vorgebracht werden könnten. Daß dem so ist, führe ich jetzt nicht länger aus, sondern behalte mir vor, zu einigen einzelnen Artikeln noch einige Abänderungen oder Stellungnahmen vorzubringen.

*(Illustrissimo signor Presidente! Signori colleghi! Le norme contenute in questo progetto di legge sono il risultato di una lunga trattativa fra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni delle Province di Bolzano, Trento e della Regione. In suddetto documento si è tenuto conto di pressochè tutte le richieste avanzate dal personale, per cui posso limitarmi a fare alcune fondamentali considerazioni, che non si possono tacere, in quanto la Regione già molto tempo fa avrebbe dovuto regolare determinate questioni relative al proprio personale. Siccome in seguito all'applicazione del nuovo statuto di autonomia è previsto il passaggio del*

*personale regionale alle Province, questo mio intervento potrebbe apparire una specie di critica, che è bene non omettere, affinché si possano eliminare le attuali difficoltà.*

*Otto mesi or sono il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge n. 106 ed in tale occasione la Giunta regionale aveva assunto un chiaro impegno di sottoporre il presente documento legislativo a questo consesso entro un preciso termine, che non è stato però rispettato. E' giusto dimostrare a tal proposito la dovuta comprensione, poichè le trattative si sono protratte oltre al termine previsto, ma devo respingere l'accusa che sarebbe stata la S.V.P. a causare detto ritardo, sebbene il 17 febbraio c.a. l'Adige uscì con un articolo intitolato: « La S.V.P. vuole mettere i pali fra le ruote ». Noi non accettiamo quindi questa affermazione, poichè non corrisponde alla realtà dei fatti.*

*Desidero pertanto occuparmi di una questione, in merito alla quale ho fatto un breve accenno in seno alla commissione legislativa. Vorrei innanzitutto menzionare la legge regionale che prevede, attraverso l'organo dell'I.N.A.I.L., la copertura dei rischi in caso di infortuni ecc. Come noto, il testo unico concernente l'assicurazione contro gli infortuni è entrato in vigore nell'anno 1965 ed obbliga tutti gli enti ad assicurare i propri dipendenti. In realtà l'I.N.A.I.L. ha invitato i comuni inadempienti ad osservare dette disposizioni di legge, elevando contravvenzione contro i menzionati enti. E' quindi singolare che la Regione vi abbia provveduto in merito con una propria legge, rinviata una volta dal Governo, appena nell'anno 1971 e nonostante questo provvedimento non sono stati coperti tutti i rischi, ai quali è esposto il personale, ed in particolare quello tecnico. E' un dato di fatto che il personale tecnico, preposto a vigilare sul settore dei lavori pubblici abbia pure una responsabi-*

lità sui generis, per cui è giusto che i relativi rischi vengano coperti adeguatamente. E' altresì un dato di fatto che il testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevede una precisa copertura dei rischi, ma limitatamente ai casi in cui sussiste una responsabilità civile. Se invece ricorre l'estremo di un reato ed il giudice penale emette sentenza di colpevolezza non è più possibile ricorrere alla garanzia solidale sussistente fra lavoratore e datore di lavoro, per un eventuale indennizzo dei danni, e pertanto il lavoratore è abbandonato a se stesso. Ciò non mi appare giusto, in considerazione anche del fatto che, qualora ricorresse l'estremo di una azione penale e si giungesse al verdetto di colpevolezza, l'I.N.A.I.L. potrebbe senz'altro provvedere a risarcire il danno alla parte lesa, rilevandosi però in un secondo tempo sull'imputato. Mi sembra quindi che sul capo dell'interessato, responsabile per la parte tecnica e la relativa sorveglianza dei lavori di costruzione, penda la spada di Damocle. Nella Provincia di Trento come pure in quella di Bolzano, vale a dire nelle rispettive divisioni delle due amministrazioni provinciali, come pure al Genio Civile, al Comune di Bolzano e Trento è prevista una cosiddetta indennità di progettazione a copertura di questo rischio, o meglio delle relative spese, in quanto predetto rischio potrebbe essere coperto con una assicurazione privata. Non riesco a comprendere per quale motivo non si possa introdurre la menzionata indennità pure per i servizi tecnici della Regione, tanto più che la Provincia di Bolzano ha emanato a tale proposito tre leggi, come pure quella di Trento, che vi ha provveduto con propri provvedimenti legislativi e che il Comune di Bolzano ed il Genio Civile hanno adottato le stesse misure. L'amministrazione regionale invece trova delle difficoltà per introdurre a favore dei propri tecnici questa garanzia. No-

nostante numerosi interventi, nulla è stato intrapreso in tal senso e la Regione non vi provvederà nemmeno, in quanto con il personale passerà pure tale problema alle Province. Mi sento in dovere però di esporre questo argomento, poichè ciò mi appare una discriminazione fra il personale e non ritengo inoltre giusta la situazione, poichè siamo convinti che questo personale tecnico, preposto alla sistemazione dei bacini montani, presta con la propria opera anche servizi sociali ecc. nell'interesse della collettività, mentre noi amministratori abbandoniamo detto personale in una situazione, che potrebbe fra l'altro significare una spada di Damocle, che pende sul capo di ogni singolo tecnico. Tale problema avrebbe dovuto essere risolto dalla Regione, ma ora dovranno provvedervi le Province.

Un'altra questione, che da molti anni attende le rispondenti modifiche, sarebbe l'ordinamento di servizio del personale forestale. Detto ordinamento, che è stato assunto integralmente dallo Stato, prevede che il personale forestale non può lasciare, nemmeno nei quattro giorni festivi del mese, il mandamento da cui dipendono, senza aver prima richiesto all'ispettore mandamentale il relativo permesso, che può essere rilasciato soltanto due volte al mese. Questa norma mi sembra nell'era della motorizzazione ed in cui un individuo viene trasferito in una valle, lontana dal suo luogo di residenza, per prestare il proprio servizio, tale norma, ripeto, mi sembra completamente superata. Credo pertanto che sia ora e tempo modificare detta norma ed anche l'aspetto esteriore delle guardie forestali non mi sembra corrispondere alle attuali circostanze. Nel personale forestale non vogliamo vedere affatto una milizia, ma appunto il corpo forestale, per cui l'aspetto esteriore, vale a dire la divisa, non deve ricordarci, se è lecito dirlo, il militarismo,

ma, come avviene negli altri Paesi, un qualche cosa di forestale.

A noi sembra inoltre un particolare desiderio che alle guardie forestali, originarie dell'Alto Adige, dunque di lingua tedesca, le quali prestano servizio in uffici forestali nazionali, dovrebbe essere data la possibilità di optare per il servizio forestale provinciale, in relazione al riordinamento della nostra autonomia. E' chiaro che un simile provvedimento non riguarda l'amministrazione regionale, dato che detto settore verrà trasferito alla Provincia. Desideriamo comunque affermare questo concetto, essendo noi contrari che il menzionato personale venga trasferito dallo Stato alla Regione, come previsto dagli articoli 39 e 40, e simile possibilità è stata offerta più volte agli interessati. In tale occasione siamo rimasti alla finestra a vedere, permettendo che accada ciò che è accaduto. Ma ora, visto che le cose vanno per il meglio, costoro desiderano il trasferimento, al quale noi ci opponiamo in linea di massima.

Mi si permetta ora occuparmi brevemente del personale del servizio antincendi: desidero innanzitutto premettere che tale settore verrà disciplinato in parte con questo provvedimento legislativo ed in parte con la legge regionale concernente predetto servizio. Consta in linea di massima che spesso ci si attiene sia all'ordinamento nazionale dei vigili del fuoco, come pure a quello regionale, per cui è lecito affermare che a tal proposito non è stata fatta una precisa distinzione e che pertanto non comprendo per quale motivo si applichi sia l'uno che l'altro ordinamento, la qual cosa risulta in ultima analisi svantaggiosa per il personale. A tal proposito mi permetto indicare alcuni esempi: trattasi innanzitutto di riconoscere al corpo permanente dei vigili del fuoco determinate malattie sofferte a causa di servizio, come pure tut-

ti i periodi di malattia, che attualmente sospendono i tempi di percorrenza nella carriera. Amettiamo che un vigile del fuoco si ammali per due mesi, e così anche la prossima promozione viene protratta per due mesi oltre il termine prescritto, la qual cosa si ripercuote negativamente sulla pensione e sulla promozione stessa, che per lo più può partire soltanto dal primo o dal 15 del mese, cosicchè potrebbe subentrarvi un ulteriore ritardo. Non credo che tale situazione possa corrispondere al senso di giustizia, soprattutto se consideriamo che il corpo permanente dei vigili del fuoco è preposto ad importantissimi servizi sociali. Se consideriamo inoltre che tale situazione non si verifica per gli analoghi corpi nazionali, mi sembra un contrasto, che il nostro corpo si trovi svantaggiato rispetto a quello nazionale. In relazione alle cosiddette malattie professionali, riconosciute peraltro dall'I.N.A.I.L., va inoltre detto che i vigili incorsi in un infortunio sono costretti a ricorrere alle cure dell'ospedale militare, nonostante essi siano dipendenti civili della Regione. Ciò valeva una volta anche per il personale forestale, ma tale norma è stata abolita, mentre per il corpo permanente dei vigili del fuoco è evidentemente tuttora in vigore. Simile provvedimento non è affatto giusto, poichè si tratta, ripeto, di personale civile della Regione. Per quanto riguarda la tariffa degli emolumenti sono in possesso di una relazione scritta e devo rilevare che la remunerazione non corrisponde al servizio effettivamente prestato. E' assolutamente indispensabile trovare una regolazione o chiarire la situazione, poichè non è giusto che dopo 24 ore di servizio l'interessato debba sacrificare il tempo libero per svolgere un'attività inerente al suo servizio, percependo soltanto 120 lire all'ora, per poi riprendere regolarmente per altre 24 ore il consueto lavoro. Un particolare problema per questa ca-

*tegoria è rappresentato dal fatto che il nostro corpo dei vigili del fuoco non dispone, come in campo nazionale, di apposite patenti di guida, dimodochè, in caso di incidenti, sussiste sempre il rischio del ritiro della patente civile. Anche in questo caso la Regione avrebbe la possibilità di rilasciare al corpo permanente dei vigili del fuoco propri permessi di guida. Pure l'indennità per particolari prestazioni, come quelle di sommozzatori, ammontava prima a 200 lire, portate poi a 500 in virtù di una legge regionale, non corrisponde all'impegno ed alle relative prestazioni.*

*Mi si permetta di rivolgere infine ancora alcune domande al competente Assessore: desidero innanzitutto sapere, se è vero e fino a che punto ciò corrisponde alla realtà dei fatti, che sussiste una differenza nel trattamento giuridico-economico del personale degli uffici traduzioni della Regione, vale a dire del Consiglio e della Giunta regionale; per quanto riguarda invece il settore della caccia e della pesca, vorrei chiedere se l'amministrazione regionale non sia del parere che il relativo organico sia da considerarsi equivalente a quello degli organi forestali. Siccome ritengo che a tal proposito si potrebbero esporre le ripondenti motivazioni, non intendo dilungarmi su questo argomento, riservandomi comunque di proporre in sede della discussione articolata alcune modifiche, o di prendervi ulteriormente posizione).*

PRESIDENTE: La seduta è tolta e rinviata al pomeriggio alle ore 15.30.

(Ore 12.25).

Ore 15.45.

PRESIDENTE: La seduta riprende. C'è qualcuno che chiede la parola nella discussione generale? Se nessuno chiede la parola, pregherei l'assessore di fare la sua replica.

MATUELLA (Assessore supp. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): A parte alcuni problemi di carattere particolare, che sono stati sollevati nella discussione generale, e su alcuni dei quali dirò qualcosa nella replica, mentre su altri penso che si avrà occasione di ritornare, allorché i singoli problemi saranno interessati dalla trattazione dei rispettivi articoli, mi sembra di iniziare dicendo che quando, se ricordo bene alla fine di novembre o ai primi di dicembre, avevamo concluso le trattative con le organizzazioni sindacali dei nostri dipendenti, raggiungendo globalmente un accordo sul disegno di legge, da parte degli esponenti sindacali era stata fatta una constatazione ed una affermazione, che mi sembra significativa delle conclusioni alle quali eravamo dopo lunghe trattative arrivati. Era stato detto che nonostante non tutte le richieste dei sindacati fossero state accolte, la legge era considerata da parte dei sindacati una buona legge, e, ripeto, benchè non tutte le richieste dei sindacati fossero state accolte, come sempre capita quando ci si trova in presenza di una trattativa per la quale c'è una parte e una controparte e quello che da una parte si chiede mai viene accolta nella sua integrità. Questo anche per rispondere ad alcune affermazioni che sono state fatte un po' da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione generale, molti dei quali hanno pure fatto apprezzamenti positivi globalmente sulla legge, pur facendo presente che rimangono ancora posizioni non definite completamente, non definite come sarebbe stato augurabile, comunque rimangono ancora sperequazioni e posizioni ingiuste. Riteniamo però che il discorso di carattere generale sia da vedere nella sua globalità. Ho detto di un accordo globale, che è venuto alla fine di una lunga e complessa trattativa, condotta avanti da parte dei tre enti con le organizzazioni sinda-

cali; con l'intersindacale in un primo momento, poi, negli ultimi tempi in particolare, si è andati avanti ogni ente un po' per proprio conto, però riuscendo tutto sommato alla fine a raggiungere un risultato che consente il raggiungimento non di una completa omogeneità nel trattamento economico dei tre enti ma comunque nel senso di un notevole riavvicinamento, il che costituiva indubbiamente uno degli obiettivi fondamentali che si voleva raggiungere, sia da parte degli enti, sia da parte dei sindacati. E' stato anche detto che il rapporto che permane dopo l'applicazione del riassetto e dopo che verrà applicato questo disegno di legge, il rapporto fra chi sta in cima, fra il vertice, e chi è alla base della piramide, sarebbe ancora un rapporto insoddisfacente. Ora io debbo dire che la richiesta fatta dalle organizzazioni sindacali, di aver un rapporto di uno sta a 4, non solo è stato soddisfatto con quanto l'amministrazione, con il riassetto e con questo disegno di legge accorda ai propri dipendenti, ma si è andati al di là, nel senso di raggiungere un rapporto inferiore a 1 sta a 4, nell'ordine di 1 sta a 3,98 o qualcosa del genere. E debbo dire che nostra preoccupazione costante, si è confermata in molte delle disposizioni di questo disegno di legge, è stata quella di attuare alcuni correttivi all'automatica applicazione del riassetto dello Stato, che servisse in particolare a stabilire una minore differenza tra il trattamento di chi è in alto e il trattamento di chi sta in basso. Accenno ad alcuni, anche se indubbiamente ai signori consiglieri queste cose sono conosciute, in particolare a coloro che in sede di commissione legislativa affari generali hanno avuto occasione di discutere, in alcune sedute, il disegno di legge:

- 1) l'eliminazione del parametro iniziale;
- 2) l'aumento degli scatti biennali dal 2,5 al 3,50%. Anche qui non si è raggiunta

una uniformità di applicazione fra i tre enti, noi ci siamo portati comunque al livello già in godimento da parte dei dipendenti della Giunta provinciale di Bolzano, mentre la Giunta provinciale di Trento aveva lo scatto biennale nella misura del 5%;

3) l'aumento della fascia alla quale commisurava la indennità integrativa speciale, che da 40.000 è stata portata a 100.000, e questo è indubbiamente un fatto notevole perchè, come altri miglioramenti, incide nella stessa misura a favore di tutti i dipendenti;

4) miglioramenti notevoli sono stati introdotti per la carriera ausiliaria, nel senso sia di un livello iniziale più alto, in aggiunta all'eliminazione del parametro iniziale, sia di allungare la percorrenza della carriera, consentendo cioè ad un dipendente di avere una maggiore possibilità di sviluppo di carriera. Ve ne sono poi altre, cioè tutto quel complesso di norme transitorie introdotte in questo disegno di legge e che hanno il duplice scopo, da un lato di consentire un migliore sviluppo di carriera e dall'altro di portare ad un maggiore allineamento dei dipendenti regionali rispetto ai dipendenti delle due Province autonome. Abbiamo detto più volte come i dipendenti delle due Province abbiano avuto in passato un trattamento economico e soprattutto uno sviluppo di carriera più veloce, rispetto ai dipendenti regionali. Ora sia per una esigenza di equità sia anche per un necessario allineamento in preparazione del passaggio di buona parte dei dipendenti regionali alle due Province, è sembrato giusto di avviare questo processo di allineamento; non riteniamo che questo obiettivo sia stato raggiunto nella misura del 100%, ma comunque in una misura che è stata ritenuta accettabile da parte anche delle organizzazioni sindacali. Non mi dilungo ad illustrare in che cosa consistono que-

ste norme transitorie, anche perchè avremo occasione di esaminarle in sede di esame dei singoli articoli. Evidentemente tutto il complesso dei provvedimenti ha un suo riflesso di ordine finanziario, che è stato uno dei motivi non trascurabili che ha guidato l'amministrazione regionale nella accettazione o non accettazione delle richieste avanzate.

Già il riassetto dello Stato ha comportato per la Regione un onere di circa 800 milioni, riassetto che non ha formato oggetto di un provvedimento legislativo, in quanto c'è una sua applicazione automatica in base ad una legge regionale. Questo provvedimento legislativo comporta ulteriori oneri che saranno di circa 79 milioni per l'esercizio 1971, e di 560 milioni per l'esercizio 1972. In totale, nel '72 circa 1.350.000.000. Questo per sottolineare che anche lo sforzo finanziario indubbiamente è stato notevole. Per quanto riguarda singoli problemi che sono stati sollevati in sede di discussione generale, indubbiamente uno dei più dibattuti è stato quello dell'esodo, dell'applicazione della legge 336, sulla quale già in sede di commissione affari generali avevo avuto occasione di dire, e qui lo ripeto, che averla prevista soltanto a favore dei dipendenti pubblici ha indubbiamente introdotto una grave sperequazione. Quindi anche noi non possiamo non essere d'accordo quando si richiede che, con un atto di giustizia e di equità, venga esteso anche ai dipendenti non pubblici. Se poi ho capito bene mi pare che anche il cons. Manica abbia ritenuto accettabile, in vista della finalità di consentire uno sfollamento del personale femminile, la cumulabilità tra i benefici previsti dalla legge 336 e i 5 anni che noi prevediamo in questo disegno di legge.

MANICA (P.S.I.): Non ho detto questo.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi anticendi - D.C.): Allora ci ri-

sentiamo in sede di esame dell'articolo corrispondente.

MANICA (P.S.I.): Per femminile sì.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi anticendi - D.C.): Allora avevo capito esattamente.

Un altro problema sollevato riguarda il riconoscimento di anzianità pregresse, in particolare per quanto concerne il riconoscimento dei servizi pre-ruolo. E' un problema che è stato evidentemente sollevato anche nel corso delle trattative con le organizzazioni sindacali, anzi è stato praticamente l'ultimo problema sul quale abbiamo discusso nel giorno in cui abbiamo concluso l'accordo con le organizzazioni sindacali.

La ragione fondamentale per la quale, nonostante riconosciamo l'esistenza, per l'accavalarsi nel tempo di diversi provvedimenti legislativi, di situazioni di disparità, ritengo che legiferare ancora una volta consentirebbe di sanare determinate situazioni, ma creandone altre e abbiamo ritenuto che non fosse veramente il caso di dar luogo successivamente alla necessità di altri provvedimenti legislativi.

Un problema particolare riguarda la formulazione dell'art. 12 che, in sede di commissione legislativa, è stata modificata. A noi non è sembrato di incidere sui poteri del consiglio di amministrazione nel senso che, trattandosi di un dipendente regionale è non soltanto giusto ma doveroso che sia il Consiglio regionale, sia quindi con legge regionale che si stabilisce il trattamento che gli spetta, anche se è comandato presso un ente che poi è un ente regionale. Un altro problema ancora riguarda, in connessione con gli artt. 39 e 40 del disegno di legge la possibilità avanzata dai cons. Betta e Mayr, di consentire l'opzione di entrare nei

ruoli regionali, a favore di quei dipendenti della nostra Regione, che sono ora nel corpo forestale dello Stato. Il problema, che evidentemente abbiamo esaminato, non è così ristretto nel numero, come mi sembra abbia detto il cons. Betta, trattandosi di 140 persone, in questo momento un provvedimento che può interessare 140 persone, che nella stragrande maggioranza intenderebbe sicuramente beneficiarne, ci sembra di non farlo, lasciando comunque questa possibilità alle Provincie, anche in considerazione che con l'esodo che vi sarà, i ruoli forestali avranno bisogno di essere rinfoltiti e queste persone avrebbero il vantaggio di avere già acquisito una diretta esperienza nel settore forestale. Al cons. Dalsass, che aveva sollevato il problema dell'applicazione delle norme transitorie, consentendo miglioramenti e promozioni anche per i dipendenti regionali sudtirolesi, credo di poter dire che il problema non ha neanche bisogno di essere posto, perchè anche i dipendenti sudtirolesi sono dipendenti regionali come gli altri, e quindi verrà fatta una valutazione di tutta equità. Quindi non vedo alcun fondamento alla preoccupazione del cons. Dalsass che possono essere fatti dei torti ai dipendenti regionali sudtirolesi, da parte di una Giunta regionale fra il resto dove anche la S.V.P. è rappresentata.

Il cons. Mayr ha posto una lunga serie di domande, a qualcuna delle quali mi pare di avere già risposto. Per quanto riguarda il servizio antincendi, sul quale si è in particolare intrattenuto, dirò che in effetti vi è una legislazione attuale per cui per certi aspetti si applica la legge regionale e per certi altri la legislazione nazionale. Con il nuovo disegno di legge, che è all'ordine del giorno della commissione affari generali, riteniamo che questo problema venga risolto, nel senso che vi sarà una legiferazione nuova e completa per quanto ri-

guarda il complesso problema del servizio antincendi.

Su una cosa, pure sollevata dal cons. Mayr, debbo dire che non siamo d'accordo, e l'ho già detto in sede di discussione in commissione affari generali la richiesta di attribuire l'indennità forestale a favore del personale del ruolo della caccia e della pesca. Abbiamo cercato, nel fare questo provvedimento a favore del personale regionale, di eliminare il più possibile particolari indennità, e quindi non trova giustificazione l'estendere questa indennità al di fuori di quello che è il settore nel quale essa è attualmente applicata. Per quanto riguarda i traduttori, qui vi è una differenza sostanziale tra i dipendenti regionali e i traduttori del Consiglio regionale; cioè, mentre i traduttori regionali sono dipendenti della Regione, gli altri sono contrattualisti, e quindi anche se hanno una particolare indennità che non hanno i nostri dipendenti, evidentemente il fatto di avere una posizione di dipendenti, ci sembra che valga a coprire la differenza. Vale inoltre anche in questo caso il particolare discorso fatto prima, del non estendere indennità, che è un discorso estremamente delicato, perchè si sa quando si inizia, ma non dove si va a finire. Può darsi che su qualche aspetto particolare dei problemi sollevati da qualche consigliere non abbia risposto; in tal caso in sede di discussione particolareggiata sono sempre in tempo a dare tutti i necessari chiarimenti. Sembra comunque a me di poter concludere proprio con quella valutazione che ho fatto all'inizio, di considerare il provvedimento nella sua globalità; in sede di commissione affari generali; molti emendamenti sono stati esaminati, ho anche esposto le ragioni per cui soltanto alcuni di questi hanno potuto essere accolti, anche e soprattutto perchè è una situazione estremamente complessa, nella quale muovere un quadratino, togliere un

pezzetto del mosaico è veramente pericoloso e può squilibrare l'intero complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

#### Art. 1

*Il numero dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale è elevato da due a tre, di cui due del gruppo linguistico italiano ed uno del gruppo linguistico tedesco.*

Pongo in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

#### Art. 2

*In caso di assenza o di legittimo impedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, le funzioni di segretario della Giunta e di ufficiale rogante allo stesso attribuite con l'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, possono essere delegate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo con qualifica non inferiore a ispettore generale.*

Pongo in votazione l'art. 2: approvato ad unanimità.

#### Art. 3

*L'art. 5 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, modificato con l'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è sostituito dal seguente:*

*« Art. 5 - (titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto). Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:*

- a) *per la carriera di concetto del personale amministrativo: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di abilitazione magistrale, di perito aziendale e corrispondente commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di segretario d'amministrazione, di analista contabile, di operatore commerciale;*
- b) *per la carriera di concetto del personale della ragioneria: diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito e ragioniere commerciale, di analista contabile, di operatore commerciale;*
- c) *per la carriera di concetto degli assistenti sociali: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di abilitazione magistrale, unito ad un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;*
- d) *per la carriera di concetto del personale tecnico dei lavori pubblici: diploma di geometra, diploma di perito industriale edile;*
- e) *per la carriera di concetto del personale tecnico delle miniere: diploma di perito minerario;*
- f) *per la carriera di concetto del personale tecnico dei trasporti: diploma di geometra, di perito industriale meccanico, di perito industriale elettromeccanico, di perito industriale elettronico, diploma della scuola speciale di fisica e matematica;*
- g) *per la carriera di concetto del personale tecnico dell'agricoltura: diploma di perito agrario, di geometra, di agrotecnico;*
- h) *per la carriera di concetto del personale tecnico delle foreste: diploma di perito agrario, di geometra, di agrotecnico.*

*Con regolamento saranno determinati i requisiti professionali necessari per accedere alla carriera degli assistenti sociali ».*

Pongo in votazione l'art. 3: approvato ad unanimità.

La Giunta propone l'istituzione di un art. 3 bis:

I punti 2) e 3) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, sono sostituiti dai seguenti:

2) per la qualifica di esperto:

— diploma di maturità scientifica o diploma di perito agrario o diploma di perito industriale chimico o di agrotecnico;

3) per la qualifica di assistente:

— diploma di scuola media inferiore.

Chi chiede la parola su questo art. 3 bis? Nessuno, metto in votazione l'art. 3 bis: approvato ad unanimità.

#### Art. 4

*Un sesto dei posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dei singoli ruoli organici è conferito mediante concorso per esami alla qualifica iniziale, riservato al personale regionale di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio richiesto per l'accesso alle rispettive carriere. La frazione di posto si computa come posto intero.*

*Al concorso previsto dal comma precedente si applicano le norme stabilite per i concorsi pubblici di ammissione alle carriere.*

*Nel mese di febbraio di ogni anno è indetto il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente, semprechè entro il 31 gennaio successivo sia pervenuta almeno una richiesta da parte di personale in possesso dei prescritti requisiti.*

*La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.*

*I vincitori che non riportino un giudizio favorevole, al termine del periodo di prova, sono restituiti al ruolo di provenienza.*

Pongo in votazione l'art. 4: approvato ad unanimità.

#### Art. 5

*Con effetto dal 1° luglio 1971 l'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1964 n. 26 è abrogato e gli articoli 2, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:*

*« Art. 2 - La nomina a conservatore aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni.*

*Art. 4 - La promozione a conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i conservatori aggiunti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*Art. 5 - La promozione a primo conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i conservatori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*Art. 6 - La promozione a conservatore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi conservatori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».*

Chi chiede la parola all'art. 5? la parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ja, ich habe schon heute vormittag dieses Thema angeschnitten und ich muß noch einmal den Ausschuß fragen, wenn ich auch vielleicht ein wenig lästig bin diesbezüglich, ob er nicht der Meinung ist, daß die Regelung der Laufbahn für die Grundbuchsführer doch eine andere sein müßte als für das restliche Personal. Ich kann nämlich darauf verweisen, daß noch im Jahre 1964 die gesetzgebende Kommission einen Gesetzentwurf genehmigt hat, der dann nicht in den Regionalrat gekommen ist, aber wenn ich nicht irre, einstimmig genehmigt wurde, wonach für die Grundbuchsführer, und zwar nur für diese Kategorie von Personal, ob ihrer Obliegenheiten, ob ihrer Verantwortung eine offene Laufbahn eingeführt werden sollte. Nun, ich habe im Bericht des Regionalausschusses schon einen Hinweis gesehen, wonach sich der Regionalausschuß vorbehält, etwa später noch einmal auf dieses Thema zurückzukommen, aber ich wäre interessiert daran, aus dem Munde des Präsidenten oder des Vertreters, des zuständigen Vertreters etwas Genaueres zu vernehmen, damit man weiß, ob nach dieser Regelung noch eine andere vielleicht verschiedenartige Regelung in Aussicht genommen werden kann. Ich bin nach wie vor überzeugt, daß für einen Menschen, der eine besondere Verantwortung hat und diese Verantwortung von allem Anfang trägt und die gleiche am Anfang wie am Ende, daß man den nicht durch irgendwelche Sperren, sagen wir, benachteiligen kann, daß man den einen unten halten soll und den anderen hinaufgehen lassen soll; das ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Ich bringe keinen Abänderungsantrag ein zu diesem Artikel, ich bringe zur Zeit also keinen Abänderungsantrag ein, weil ja der Regionalausschuß interessiert ist, daß dieser Gesetzentwurf ohne große Diskussionen einmal über die Bühne

geht, aber es wäre doch interessant zu erfahren, ob man nicht etwa in Zukunft sich noch vornimmt, diese Angelegenheit einer genaueren, einer gerechteren Lösung zuzuführen.

*(Ho trattato questo argomento già nella seduta antimeridiana, ma devo chiedere nuovamente alla Giunta, se anche a tal proposito io possa sembrare forse un po' molesto, se non ritenga che la carriera dei conservatori del libro fondiario debba differire da quella del rimanente personale. Mi permetto di indicare che ancora nell'anno 1964 la commissione legislativa aveva approvato un progetto di legge, che comunque non fu sottoposto al Consiglio regionale, ma, se non erro, predetta commissione aveva espresso all'unanimità parere favorevole. Ivi si prevedeva a favore dei conservatori di cui sopra e cioè soltanto per questa categoria di personale, in considerazione del loro impegno professionale, nonchè della particolare responsabilità, una carriera cosiddetta aperta. Nella relazione della Giunta regionale ho notato un breve accenno a tale circostanza, secondo il quale, la Giunta regionale si riserva di ritornare in futuro sullo stesso argomento, ma sarei molto interessato apprendere dalla bocca del Presidente o del suo rappresentante, vale a dire, del rappresentante competente, qualche cosa di più preciso per sapere, se dopo questa regolazione è lecito attenderne un'altra di diverso tipo. Sono persuaso che ad un dipendente, il quale sin dall'inizio della carriera si assume una particolare responsabilità, che rimane immutata fino alla conclusione della carriera stessa, non si possa riservare un trattamento svantaggioso, offrendogli una carriera chiusa, dimodochè l'uno può accedere ai gradi superiori, mentre l'altro è costretto rimanere a quelli inferiori; ciò naturalmente non mi appare giusto. Non propongo alcun emendamento a questo articolo, ma mi riservo di presentar-*

lo, avendo la Giunta regionale l'interesse che il presente progetto di legge venga approvato senza lunghe discussioni, ma sarebbe interessante sapere, se in futuro non s'intenda risolvere tale questione in modo più adeguato e giusto).

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Già con questo disegno di legge si viene incontro in maniera sensibile alle richieste pervenute da parte dei conservatori, le quali richieste prevedevano un ruolo aperto fino al vertice, sulla base della considerazione che il conservatore, da quando inizia la carriera fino a quando la termina, svolge praticamente sempre lo stesso tipo di lavoro. Ora su questa richiesta non soltanto l'amministrazione regionale è stata contraria, ma anche le organizzazioni sindacali, in quanto la constatazione che si può fare per i conservatori può essere fatta, in termini abbastanza simili, per la carriera di concetto in genere, dove una particolare distinzione di funzioni non c'è. Comunque rispetto all'impostazione originaria si è notevolmente ampliato il vertice, praticamente mi pare che abbiamo raddoppiato il numero previsto al vertice, consentendo quindi una maggiore possibilità di carriera, e comunque lasciando aperta la porta ad un successivo provvedimento legislativo che possa trovare, senza entrare ora particolarmente e dettagliatamente nei dettagli, una formulazione più adeguata e più accettabile.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 5: unanimità.

#### Art. 6

*I posti lasciati liberi nei ruoli organici regionali dal personale collocato a riposo in appli-*

*cazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale della carriera e ruolo di appartenenza.*

*I posti di cui al precedente comma non possono essere messi a concorso pubblico fino alla ristrutturazione dei ruoli regionali conseguente all'attuazione dell'art. 61 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ad eccezione dei posti del ruolo dei libri fondiari - carriera di concetto - e di quelli del ruolo del Servizio antincendi - vigili del fuoco.*

Pongo in votazione l'art. 6: unanimità.

#### Art. 7

*Le funzioni di capo dell'ufficio stampa possono essere affidate a persona estranea all'Amministrazione, iscritta all'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.*

*Il capo dell'ufficio stampa gode dello stato giuridico e del trattamento economico, assistenziale e previdenziale, previsti dal contratto nazionale di lavoro della categoria.*

*La nomina è conferita a persona con piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, per un periodo non superiore ad un quinquennio ( può essere, alla scadenza, più volte rinnovata.*

Pongo in votazione l'art. 7: approvato ad unanimità.

L'art. 8, proposto dalla Giunta regionale è soppresso, ed è sostituito dal seguente testo formulato dalla commissione:

#### Art. 8

*I dipendenti con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifiche equiparate, collocati in aspettativa per mandato parlamentare o per mandato consiliare, sono posti in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, per tutta la durata del mandato.*

*Per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi del precedente comma, viene lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici.*

*I posti risultanti in soprannumero dall'applicazione del presente articolo sono riassorbiti, dopo la cessazione del mandato, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Allora metto in votazione l'art. 8: approvato ad unanimità.

#### Art. 9

*Il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, con effetto dalla data di assunzione, per il servizio comunque prestato presso l'Amministrazione regionale, la Stazione consorziale sperimentale di S. Michele all'Adige ed il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Regione Trentino - Alto Adige, prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.*

*Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali per la regolazione dei rapporti finanziari derivanti dalla applicazione del presente articolo.*

Pongo in votazione l'art. 9: approvato a maggioranza con 1 astensione.

C'è un art. 9 bis, a firma Manica, che dice:

*« Per il personale non di ruolo dello Stato, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che intenda riscattare ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di servizio prestato in posizione di comando presso la*

*Regione — qualora per tale servizio non sia già di per sé iscrivibile alla C.P.D.E.L. — l'Amministrazione regionale concorrerà al pagamento del relativo premio in misura pari al contributo che sarebbe stato versato alla C.P.D.E.L. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per lo stesso periodo ».*

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevemente, signor Presidente, per dichiarare che ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE: Passiamo quindi all'art. 10.

#### Art. 10

*A decorrere dal 1° luglio 1971 nei confronti del personale regionale indicato nelle tabelle, costituenti l'allegato A della presente legge, i parametri e gli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono fissati secondo quanto previsto dalle tabelle stesse in sostituzione di quelli indicati nella tabella unica allegata al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.*

*Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.*

Pongo in votazione l'art. 10: approvato ad unanimità.

#### Art. 11

*Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono approvate le tabelle organiche dal n. 1 al n. 39, costituenti l'allegato B della presente legge.*

Metto in votazione l'art. 11: approvato ad unanimità.

#### Art. 12

*Per le esigenze di servizio dell'Azienda speciale di gestione delle Terme di Levico, Ve-*

*triolo e Roncegno, è autorizzato il collocamento fuori ruolo di un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo con qualifica non inferiore a direttore di divisione, per l'assolvimento delle funzioni di direttore dell'Azienda predetta.*

*Per tutti gli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico nell'ambito dell'Azienda, viene attribuita al funzionario di cui al precedente comma una indennità mensile, non pensionabile, pari al 40 per cento dello stipendio iniziale della qualifica rivestita, tenendo conto anche dell'indennità prevista dall'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni.*

*L'indennità predetta non è cumulabile con altri compensi o indennità di alcun genere, fatta eccezione del compenso per lavoro straordinario da attribuirsi nei limiti e con le modalità vigenti per i dipendenti regionali.*

Qui è stato presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 12, a firma Avancini, Sembenotti e Posch, per aggiungere: « Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale potrà comunque corrispondere al direttore premi speciali e quote di rimborso spese anche forfettariamente determinate, in quanto sostenute nell'esercizio delle sue funzioni ».

Chi chiede la parola per l'emendamento? La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, io ho preso atto delle dichiarazioni fatte dall'assessore Dalsass questa mattina, per quanto riguarda questo problema. Il direttore delle Terme di Levico è un dipendente della Regione attualmente, è vero, però potrebbe anche non esserlo, in base alla legge istitutiva dell'azienda termale, potrebbe anche essere un estraneo. Dobbiamo però osservare che questo funzionario diventa un vero e proprio dirigente d'azien-

da, con tutte le implicazioni che ne derivano, con tutte le responsabilità che ne derivano. Ora, come i colleghi membri del consiglio di amministrazione delle Terme, io mi sono permesso di presentare questo emendamento, e spero che la Giunta e la maggioranza lo vogliano accogliere, proprio perchè la nostra è una azienda molto complessa e pertanto l'impegno del direttore delle Terme è un impegno molto importante e molto complesso. Ha delle responsabilità notevoli, il Presidente della Giunta le conosce molto bene, e anche i membri della Giunta le conoscono queste responsabilità: firma i contratti e tutto il resto che deriva dai compiti di un dirigente di azienda. E' da osservare inoltre che è un impegno continuo, specialmente nei mesi estivi non c'è orario e non c'è sabato e non c'è domenica, quindi questo nostro funzionario, questo dirigente, è impegnato continuamente, si può dire giorno e notte, dato che ha anche l'alloggio dentro le Terme, è impegnato giorno e notte nel servizio della azienda. Loro sanno che l'azienda ha la sua sede a Levico, però ci sono gli stabilimenti a Vetricolo, ci sono gli stabilimenti a Roncegno, e pertanto specialmente nei mesi della stagione termale, questo funzionario deve essere sempre in giro con la propria macchina. Ed è per questo che noi chiediamo che si possano rimborsare le spese di viaggio e che si possano dare anche dei premi speciali per questo orario straordinario e particolare che deve compiere. Non c'è bisogno di illustrare ulteriormente, chi conosce le Terme sa veramente quanto sia notevole l'impegno del dirigente della nostra azienda e perciò confido che la maggioranza e che anche il Consiglio voglia accettare questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ja, ich möchte nur meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, daß man für einen einzigen hohen Funktionär so viel Verständnis aufbringt, während man für das gesamte Personal nicht dasselbe beantragt. Man könnte doch eine allgemeine Bestimmung dann hineingeben, wo für das gesamte Personal Prämien und dergleichen Sachen ausbezahlt werden können. Ist das richtig, daß man nur für einen, der eine hohe, ich möchte sagen beinahe die höchste Stellung einnimmt, solche Sonderbestimmungen erläßt? Ich bin der Meinung, daß man diesen Artikel, so wie er formuliert ist, beibehalten soll! Wenn nun der Kollege Avancini sagt, es wäre eine Sonderstellung, die er innehat, so stimmt das; er bekommt jedoch auch für den 5. Grad, ich glaube für den 5. Grad oder für den 4. Grad, ich weiß nicht, für den 5. Grad bezahlt und bekommt noch diese 40% dazu. Aber bitte, wenn mir einer sagt, er muß herumfahren und hat somit Spesen; die Spesen, die können ihm immer noch rückvergütet werden; diesbezüglich steht kein Verbot im Artikel. Wenn er wirklich Spesen hat, Fahrtspesen und dergleichen, die können ihm selbstverständlich bezahlt werden. Niemand verlangt von ihm, daß er aus eigener Tasche etwas bezahlt. Nur muß man schon eine Höchstgrenze ansetzen! Bitte, es sagt der Kollege Avancini, daß es nicht unbedingt ein Regionalbeamter sein müßte. Das stimmt, es müßte gar kein Regionalbeamter sein, aber auch ein anderer, der nicht Regionalbeamter ist und so viel bekommt — ich möchte nicht die Ziffer bekanntgeben, ich möchte sie nicht bekanntgeben —, der würde auch zufrieden sein mit diesem Gehalt; der wäre sicher zufrieden. Und dann muß ich Ihnen noch etwas sagen: Wenn wir schon für unser Personal, das Personal der Region, Grenzen einführen, auch aus Gründen, sagen wir, der Spar-

samkeit, ja, warum sollen wir hier keine Grenzen einführen, wo doch die Region immer intervenieren muß, wenn ein Defizit vorhanden ist und immer wieder muß die Region einspringen mit Millionen, weil ein Defizit zu decken ist. Ist es dann richtig, wenn man hier Tür und Tor öffnet für Mehrspesen? Ich finde es nicht für richtig! Wenn man schon von Prämien und dergleichen Dinge spricht, ja, dann finde ich es eventuell für richtiger, wenn man für alle dasselbe einführt, aber nicht nur für eine einzige Person!

*(Desidero esternare la mia meraviglia per il fatto che si vuole dimostrare molta comprensione per un unico funzionario che occupa un posto di rilievo, mentre per il rimanente personale non si avanzano analoghe proposte. Si potrebbe infatti inserire una norma generale che preveda la possibilità di elargire a tutto il personale premi ecc. E' giusto emanare per un dipendente, che ricopre, vorrei dire, quasi la più alta carica della Regione, norme speciali? Sono dell'avviso che il presente articolo venga lasciato nella sua formulazione originaria! Se il collega Avancini afferma che nel caso specifico si tratta di una carica particolare ciò corrisponde a verità, ma lui è attribuito al grado V, sì, proprio il grado V o IV, non lo so con precisione, nonchè questa indennità del 40%. Signori, se ora si afferma, che questo dipendente ha da sostenere delle spese, poichè deve spostarsi per motivi di servizio, queste gli possono essere liquidate in qualsiasi momento, dato che l'articolo non contiene a tal proposito alcun divieto. Se egli sostiene effettivamente spese per viaggi ecc. è naturale che l'amministrazione provvederà al relativo rimborso. Nessuno pretende che gli sostenga spese derivantegli dal suo servizio di propria tasca. Si deve pur porvi un limite massimo. Il collega Avancini afferma che non debba trattarsi assolutamente di un*

*funzionario regionale. E' vero, non è infatti necessario che egli sia dipendente della Regione, ma anche un altro, un estraneo all'amministrazione, che percepisce un simile stipendio — non intendo rendere nota la cifra —, anche un'altra persona dunque sarebbe soddisfatta di ottenere una simile remunerazione. Mi permetto inoltre fare presente, giacchè poniamo dei limiti al nostro personale regionale per motivi di risparmio, non vedo per quale motivo non si debba porre un limite anche in questo caso, in cui la Regione deve sempre intervenire ogni qual volta si tratta di coprire un deficit, e spesso la nostra amministrazione eroga contributi per milioni di lire. E' quindi giusto offrire in tal caso la possibilità ad effettuare maggiori spese? Io sono di diverso avviso! Visto che si parla di premi e simili emolumenti, mi appare più giusto che simili benefici vengano riservati a tutto il personale e non ad una unica persona)!*

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, per dichiarare che sul piano personale mi trovo in gran parte d'accordo con quanto affermato dal cons. Dalsass, vale a dire che abbiamo un funzionario della Regione che ricopre un determinato incarico, che riceve uno stipendio in base alla qualifica che ricopre e che dal momento che fossero corrisposte le maggiori spese per i viaggi e via discorrendo, che lo stesso fosse chiamato a sopportare per l'incarico che ricopre, questo dovrebbe essere abbastanza. Nell'articolo che discuteremo in seguito, dopo la eventuale accettazione o ripulsa dell'emendamento così come è stato proposto, discuteremo anche sulla misura degli emolumenti che, nelle proposte della Giunta regionale, vengono tradotti in una cifra del 40% dello stipendio iniziale. Per quel che mi riguarda personalmente

io sono contrario all'emendamento così come è stato proposto, e penso che sia utile proporre, semmai, una cifra forfettaria, così come è configurata nell'articolo previsto, tralasciando considerazioni sulla misura stessa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Mi pare che in sostanza ci sia un certo assenso, almeno per una parte dell'emendamento da noi presentato, per quanto riguarda la parte del rimborso delle spese di viaggio. Ora se fosse possibile emendare ulteriormente, ma mi pare che il collega Dalsass diceva giustamente che questo è senz'altro possibile farlo, in quanto l'art. 12 non lo proibisce. Vorrei sentire la risposta della Giunta a questo proposito, per poi prendere le decisioni, d'accordo con gli altri colleghi, in merito all'emendamento presentato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi rendo conto della estrema pericolosità di una norma come quella che viene proposta dalla Giunta, e che evidentemente potrebbe costituire un precedente, invocabile in situazioni analoghe, che non saranno molte, ma sono comunque ipotizzabili. E quindi il problema sicuramente è molto delicato e mi pare che la soluzione proposta, così, anche se apparentemente si giustifica, contenga una carica esplosiva di conseguenze, delle quali non riusciamo fin da ora a renderci perfettamente conto. Se dovessi guardare il caso concreto, per la mia valutazione, direi che un trattamento particolare si può giustificare. Prendiamo un funzionario qualsiasi di pari grado della amministrazione, degli uffici interni, e sicuramente, senza far torto a questi

suoi colleghi dobbiamo dire che il funzionario preposto alla azienda termale di Levico Vetriolo ha una somma di responsabilità dirette che è sicuramente maggiore, ed è il tipo di azienda commerciale, industriale, turistica, come volete chiamarla, che se non è diretta bene, non ha quella capacità di assorbimento che per fortuna o purtroppo hanno le pubbliche amministrazioni, assorbimento del funzionamento, del funzionamento burocratico anche negativo, quella va a picco, quella ci rimette quattrini, quella ci rimette prestigio, quindi è sicuramente una responsabilità maggiore. Nel caso specifico c'è da dire che per quell'iniziativa, e quell'aiuto, quel concorso della azienda delle Terme, quindi della Regione, e per quel concorso personale dell'attuale dirigente, sono sorte delle iniziative di natura collaterale, di natura turistica, che stanno valorizzando la zona. Non è una cosa da trascurarsi: un burocrate, nel senso tradizionale, classico della parola, direbbe così: « chi me lo fa fare? » Nel caso specifico così non è; io lo posso testimoniare anche di persona, senza avere nessun legame nè particolare simpatia o amicizia col dott. Saltori, che conosco come tanti altri funzionari, per i quali non faccio distinzioni, ma sono cose che conosco per esperienza e per presenza e partecipazione mia in quelle zone, perlomeno domenicale, e dico non è la figura tipica del burocrate, perchè si dà da fare, è presente in tutte queste iniziative collaterali che sicuramente giovano anche alla zona.

Fatto il caso personale, evidentemente si crea un istituto, che oggi può essere giustificato, domani può andare a beneficio di chi lo sostituisce, se un giorno verrà sostituito, come ciascuno di noi, nelle sue funzioni, e che può non avere minimamente lo stesso zelo, le stesse vedute, la stessa capacità, la stessa impostazione di attività e di lavoro. Per cui io direi che

fra la formula del diritto fisso, a un quid come è previsto dalla proposta di Giunta, e l'altra formula della facoltà di attribuzione di indennità particolari, pro tempore, non istituzionalizzabili, ma riferite e alla persona e all'attività specifica, preferisco ancora la seconda formula, che non costituisce precedente. Però io direi che se c'è un articolo, sul quale vedrei volentieri una sospensiva, un rinvio di trattazione alla fine della legge, per consentire ancora un discorso più approfondito, e cioè l'art. 12 del quale stiamo discutendo, perchè è estremamente delicato dire di no, come può essere pericoloso dire di sì, e allora dovremmo, a mio giudizio, dire di sì in un modo che non comprometta per il futuro, e non impegni per il futuro e per sempre la Regione, dovendo trovare il modo di dire di sì in maniera da non suscitare reazioni a catena da parte di funzionari dello stesso grado, della stessa qualifica. Bisogna vedere se si trova questa formula magica o meno che magica, ma comunque abbastanza chiara e prudente per evitare i pericoli. Per cui formalizzerei anche la mia proposta di sospensiva, per dar modo a chi è intervenuto con la prima e con la seconda, e a quanti altri intendono occuparsi della cosa, di approfondire prima di arrivare a un voto.

**PRESIDENTE:** Riferisco che dal presentatore sono state stralciate le parole « premi speciali », così che suonerebbe « comunque corrispondere al direttore quote di rimborso spese anche forfettariamente determinate, in quanto sostenute nell'esercizio delle sue funzioni », cioè non più « premi speciali ».

La parola all'assessore.

**MATUELLA** (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Noi siamo in presenza adesso di una proposta concreta di sospendere . . .

PRESIDENTE: Dò prima la parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ich möchte nur meiner Verwunderung Ausdruck geben, daß die Verwaltungsräte dieser Anstalt, welche ständig von der Region subventioniert werden muß, einen solchen Abänderungsantrag vorlegen, und zwar deswegen, weil aus der Gehaltstüte des betreffenden Beamten folgende Rechnung hervorgeht: Region, als Generaldirektor erhält er 506.800 Lire; von der Anstalt erhält er 264.716 Lire; gibt insgesamt 772.516 Lire; dazu kommen 150.000 Lire monatlich für 90 Überstunden, mehr geht einfach nicht, und 45.000 Lire noch « indennità di missione ». Ich frage mich wirklich, ob ein solcher Gesetzentwurf angetan ist, einzelne Schäfchen ins Trockene zu führen, und muß wirklich anhand dieser Zahlen nur bestätigen, daß wir gegen einen solchen Artikel sein müssen!

*(Desidero esprimere la mia meraviglia che il consiglio di amministrazione di questo istituto, il quale deve continuamente ricorrere alle sovvenzioni della Regione presenti un simile emendamento, tanto più che dalla busta paga del funzionario interessato risulta il seguente conto: quale direttore generale ottiene dalla Regione 506.800 lire; l'azienda gli liquida mensilmente la cifra di 264.716 lire, per un totale di 772.516 lire; a ciò si aggiungano 150.000 lire mensili per 90 ore straordinarie, di più non è possibile, e 45.000 lire a titolo di indennità di missione. A questo punto mi chiedo se sia opportuno favorire con il presente disegno di legge determinati funzionari, per cui sulla base di queste cifre devo confermare che dobbiamo esprimerci contro questo articolo!)*

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Siamo d'accordo sulla proposta che è stata fatta di sospendere la trattazione dell'articolo per esaminarlo, anche perchè, dopo quanto detto dal cons. Mayr, che in parte ha portato cifre non esatte, la Giunta non ha niente in contrario a ritrovarsi con i presentatori dell'emendamento per esaminarlo, pur ritenendo di avere buone ragioni a sostegno della posizione della Giunta, posizione che del resto è stata ampiamente esposta in sede di commissione affari generali. Dico comunque che mi sembrano difficilmente disattendibili le considerazioni che ha fatto inizialmente il cons. Dalsass. Detto questo se può essere utile per una chiarificazione della posizione della Giunta, perchè non sembra che la Giunta abbia posizioni pregiudiziali nei confronti di personale, allora la Giunta è disponibile per chiarire con i presentatori dell'emendamento la propria posizione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht richtig verstanden worden bin, aber man regelt mit dem Artikel 12 praktisch seine Gehaltsbezüge, und zwar für die Tätigkeit im Betrieb; da heißt es « nell'ambito dell'azienda », im Betrieb. Sobald er sich irgendwohin begibt und ihm irgendwelche Spesen erwachsen, so ist es doch eine Selbstverständlichkeit aufgrund der allgemein gültigen Norm, daß ihm auch diese Spesen rückvergütet werden müssen. Er hat ein Recht darauf. Und man braucht es gar nicht anzugeben, so wie jeder andere Funktionär, wie jeder andere Beamte ein Recht auf die Spesenrückvergütung hat, so hat auch dieser Beamte dieses Recht. Also man braucht es gar nicht anzuführen. Wenn jetzt also die Prämien gefallen

sind, so hat er auf jeden Fall das Recht, Spesen rückvergütet zu bekommen, soweit es sich nicht um die Tätigkeit handelt im Rahmen des Betriebes, « nell'ambito dell'azienda ».

*Unterbrechung.*

DALSASS (S.V.P.): Ja, aber bitte « nell'ambito dell'azienda », das ist doch immer im Betrieb; er ist ja für diese Aufgabe ernannt, für diese Aufgabe berufen und angestellt. Ich weiß nicht genau, Sie, Herr Assessor, Sie haben gesagt, der Kollege Mayr hat falsche Zahlen angegeben, könnte ich vielleicht ganz indiskret fragen, welche die genauen Zahlen sind, was er genau bis heute bekommen hat. Es ist eine indiskrete Frage, aber nachdem man sagt, daß es falsche Zahlen waren, die hier angeführt wurden, wäre es gut, wenn man diese Zahlen richtigstellen könnte.

*(Credo di non essere stato compreso bene, ma l'articolo 12 regola praticamente la sua remunerazione per l'attività svolta nell'ambito dell'azienda. Qualora egli a causa di servizio sia costretto a lasciare la propria sede e sostenere delle spese, è naturale che queste gli vengano rimborsate in base alle vigenti norme generali. E' suo diritto! Non è quindi necessario farne esplicita menzione, in quanto egli ha il diritto, come ogni altro funzionario od impiegato al rimborso delle spese sostenute. Ripeto quindi che non è necessario menzionare questo dato di fatto. Siccome si è parlato di premi, egli ha comunque il diritto di vedere rimborsate tutte le spese sostenute a causa di servizio, qualora la sua attività non venga svolta nell'ambito dell'azienda.*

*Interruzione.*

DALSASS (S.V.P.): *Si, ma nell'ambito dell'azienda; egli è stato nominato ed assunto*

*per questo compito. Lei signor Assessore ha affermato che il collega Mayr ha indicato cifre errate, mi si permetta quindi di chiedere indiscretamente quali sono le cifre esatte, vale a dire la remunerazione percepita fino ad oggi. E' una domanda indiscreta, lo ammetto, ma visto che le menzionate cifre non corrispondono alla realtà dei fatti, sarebbe bene poterle rettificare).*

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Mi era sembrato che scendere così, sul terreno concreto delle cifre, fosse una cosa che avrei fatto più volentieri in sede separata, con i presentatori dell'emendamento, non perchè ci sia niente da nascondere, ma perchè mi sembrava una cosa delicata. Comunque, dal momento in cui questa richiesta è pervenuta e sono state fatte cifre che, se ho sentito bene, non corrispondono alla realtà, il trattamento che la persona interessata, il direttore delle Terme di Levico, Roncegno e Vetriolo, ha in godimento attualmente, prima che venga applicato questo articolo, è quella di ispettore generale; come tale ha uno stipendio, più l'indennità regionale, l'aggiunta di famiglia, la scala mobile; complessivamente sono 506.800 lorde mensili. A queste sono da aggiungere due voci; un'indennità speciale di direttore, che gli era stata corrisposta con delibera del consiglio di amministrazione, 160.728 lire lorde al mese, più il rimborso spese di macchina, lorde mensili 104.988. In totale 772.516 lorde. Questo il trattamento prima che venga applicato questo articolo. Se questo articolo dovesse venire applicato il trattamento sarebbe: trattamento di ispettore generale 506.800, quello attualmente in vigore. L'indennità che è stata determinata in sede di commissione affari

generalì, su proposta della Giunta, ammonterebbe a circa 180.000 lire, in totale verrebbero all'incirca 686.000. Non abita a Levico e non so se abbia il godimento di un alloggio, comunque questo non cambia agli effetti di un raffronto.

Sulla faccenda del rimborso delle spese volevo dire che è giusto quello che diceva il cons. Dalsass, cioè il problema si pone per le spese che lui fa spostandosi fra Levico, Vetricolo e Roncegno. E' chiaro che se lui, per ragioni di ufficio, ha occasione di andare a Verona, a Mantova, a Trento o a Bolzano, ha il trattamento di missione, come qualunque altro dipendente regionale. La indennità che abbiamo previsto nella misura del 40% tiene conto evidentemente anche di questo aspetto, e cioè del fatto che ha l'esigenza di muoversi all'interno di una azienda, la generalità dei dipendenti regionali non ha, accanto alla necessità di un impegno, senza rispetto di orario, come capita per gli altri dipendenti regionali. Comunque mi sembra che circa 200.000 lire mensili possano essere una indennità che tiene conto in misura adeguata dei compiti che lui svolge. Ritengo che oltre 700.000 lire mensili sono sempre, visto che siamo scesi sul terreno delle cifre, un trattamento decoroso anche per un dirigente di azienda.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ich möchte nur präzisieren, daß ich ganz genau, auf der Ziffer genau, dieselben Daten angegeben habe wie der Herr Assessor . . .

*Unterbrechung.*

MAYR (S.V.P.): . . . nur beziehe ich mich auf eine Mitteilung des Herrn Assessors in der Gesetzgebungskommission, wo zu die-

sen 772.516 Lire "lorde" noch dazukommen — laut Mitteilung des Herrn Assessors — 90 Überstunden: ca. 150.000 Lire und « indennità di missione » 45.000 Lire. Also würde sich der Betrag wiederum auf Lire 967.516 erhöhen, "lorde" selbstverständlich, Abzüge nachher. So ist wenigstens in der Kommission gesagt und erklärt worden. Aber ich möchte nicht noch einmal darauf eingehen, sondern erklären, daß wir auf die Regelung vieler Einzelpositionen verzichtet haben oder verzichten mußten im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen. Wenn wir nun hier Einzelpositionen richtigstellen oder irgendwie eine Lösung finden würden, dann bitte sehr, dann müssen wir auch alle anderen Einzelpositionen neu aufgreifen. Ich erinnere mich noch ganz genau, daß ich diesen Fall am 16. April 1969 im Regionalrat bei der Haushaltsdebatte aufgeworfen habe und daß mir damals der Präsident des Regionalausschusses erklärt hat, daß diese Angelegenheit eine Regelung finden wird, welche nicht eine Sonderregelung gegenüber den anderen Regionalangestellten darstellt.

*(Desidero soltanto precisare che ho indicato i dati esatti alla cifra, forniti dal signor Assessore . . .*

*Interruzione.*

MAYR (S.V.P.): . . . mi riferisco soltanto a quanto il signor Assessore ebbe a dichiarare in sede della commissione legislativa, dichiarazione dalla quale risultava che alle 772.516 lire lorde vanno aggiunte — stando sempre a quanto dichiarato dal signor Assessore — 90 ore straordinarie, che ammontano a circa 150.000 lire, nonchè l'indennità di missione di 45.000 lire. Si può quindi notare che le cifre raggiungono sempre le 967.516 lire, lorde naturalmente, senza ritenute. Questo al-

*meno è stato detto in sede di commissione. Non intendo rientrarvi nuovamente in merito, ma desidero dichiarare che in relazione a queste trattative abbiamo rinunciato, o meglio che abbiamo dovuto rinunciare, a regolare molte singole posizioni, per cui volendo occuparci ora di questo caso, o se riusciamo trovare una adeguata soluzione, dobbiamo trattare pure tutti gli altri casi particolari. Ricordo perfettamente che questo caso è stato da me sollevato il 16 aprile 1969, in occasione del dibattito sul bilancio e che il Presidente della Giunta regionale ebbe a dichiarare, che tale questione sarebbe stata risolta nel modo che la stessa non costituisse, rispetto agli altri dipendenti regionali, un caso particolare).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore-P.P.T.T.): Brevemente, signor Presidente. Io invece non riesco a capire come uno dei colleghi si meravigli che, proprio da parte dei rappresentanti il consiglio di amministrazione di questa azienda, si sia giunti a proporre questa modifica. Se da questa parte è venuta una proposta di modifica penso che un fondamento ci sia. Io non so se il fondamento sia proprio tale da dover accogliere quindi la proposta. In me, comunque, rimane la preoccupazione che qualche aspetto del problema sia tale da meritare un approfondimento. E perciò mi associo alla proposta del cons. Raffaelli di sospendere la trattazione di questo articolo con relativo emendamento, onde poter dar modo ai presentatori di essere maggiormente convinti della loro richiesta, o per fare in modo che i rappresentanti della Giunta riescano a convincere che la richiesta non è fondata. Chi, come il sottoscritto, non è stato presente alla trattazione in sede di commissione di questo ponderoso disegno di legge,

ed è fuori dall'ambiente dell'azienda di cui si parla, non riesce a dare il contributo di un voto convinto nè in un senso nè nell'altro, se prima non ci sarà un chiarimento. Perciò io prego il signor Presidente di voler accettare la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, io vorrei prima di tutto rivendicare nei confronti del collega Mayr il mio pieno diritto di presentare emendamenti, io sono qui consigliere regionale di pieno diritto e pertanto nessun stato di inferiorità per il fatto che la Regione ha nominato me, il collega Posch e il collega Sembenotti rappresentanti della Regione nelle Terme di Levico, altrimenti io dovrei manifestare il mio stupore con il collega Mayr quando lui presenta interrogazioni o presenta emendamenti o presenta mozioni, per i contadini di cui lui è presidente o cose di questo genere. Qui veramente Mayr stiamo calmi e stiamo tranquilli che sappiamo anche noi quelli che sono i nostri diritti e quello che è opportuno fare. Dico ancora che se l'abbiamo presentato è perchè conosciamo l'esigenza dell'azienda e conosciamo le responsabilità del direttore dell'azienda. E mi sembra veramente ingeneroso qui in pubblico tirar fuori cifre ecc., perchè allora bisognerebbe tirar fuori gli stipendi di tutti i funzionari, di tutti gli impiegati della Regione, e allora potremmo fare anche dei paragoni interessanti. Mi sembra proprio che sarebbe il caso o di accettare la sospensiva, alla quale richiesta io mi associo, oppure andare avanti e votare ed aggiungere questo emendamento, che del resto è stato ora corretto ed è nello spirito di quello che ha detto il collega Dalsass.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Volevo semplicemente, così, con molta calma, e per accogliere l'invito del cons. Avancini, anche se non rivolto alla Giunta, dico che la Giunta questo l'ha fatto su una richiesta, credo anche legittima, che è venuta da parte di un consigliere, alla quale evidentemente la Giunta non poteva dire « sono cose alle quali non possiamo rispondere », perchè sono cose estremamente e del tutto pacifiche, anche se la Giunta aveva detto che avrebbe preferito questo discorso farlo separatamente.

Comunque, la Giunta si rimette al Consiglio per quanto riguarda la decisione sulla proposta del cons. Avancini, alla quale si è associato il cons. Pruner.

PRESIDENTE: Ritengo che nessuno abbia qualche cosa in contrario, perciò rimandiamo la trattazione dell'art. 12.

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Noi aderiamo alla proposta di rinvio, a condizione che non ritardi la votazione sulla legge. Quindi, penso necessario rimanga l'intesa che domani mattina si arrivi senz'altro a definire quegli aspetti che ancora sono sospesi per quanto riguarda questo argomento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben diese Frage in der Kommission ausführlich behandelt und ich bin der Ansicht, daß wir wirklich jetzt genügend Zeit darüber verloren haben und daß die Angelegenheit reif wäre, endlich durch eine Abstimmung erledigt und aus der Welt geschafft zu werden.

*(Abbiamo trattato la questione dettagliatamente in sede di commissione e pertanto sono dell'avviso che vi abbiamo perso in merito abbastanza tempo e che quindi la stessa è matura per la votazione e la definitiva soluzione).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli sulla sospensione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che sia il caso di dire qualche cosa, non sarà un'ora di più che potremmo impiegare a finire questa legge, che farà soffrire nessuno, di nessun grado e di nessuna categoria della Regione. Adesso non vogliamo far demagogia, per piacere, e non accetto il discorso che quando la commissione ha lavorato tanto il Consiglio non abbia più niente da dire. Anche questo mi pare che non sia giusto, perchè altrimenti il Consiglio cosa ci sta a fare? A ratificare quello che in commissione è stato fatto, mi sembrerebbe un po' poco, per giustificare la presenza stessa di un Consiglio regionale o di un Parlamento. Quindi voi vedete che la commissione ha fatto tutto il lavoro coscienziosamente, e nessuno discute su questo, lasciando, a quanto pare, ampi margini a dubbi ulteriori. Ora, io voglio tornare un attimo sul discorso di merito, è antipatico quando ci si deve riferire a una persona, che, del resto è ovvio, deve prendere l'iniziativa, come l'ha presa, e quando si fanno cifre, specialmente in assoluto. Ha detto giustamente il collega Avancini che quando si parla di cifre bisognerebbe metterle tutte su un tavolo, allora potrebbero saltar fuori dei discorsi e dei confronti interessanti. Io, ripeto, non mi riferisco al caso specifico, ma lo prendo come spunto per sottolineare un'esigenza della pubblica amministrazione che non sentiamo noi per primi e che non affrontiamo noi per primi e da soli. E certamente in provincia di Trento è stato po-

sto sul tappeto il discorso di una figura nuova, della quale non ricordo neanche esattamente il nome, si chiama ispettore generale o qualche cosa del genere, direttori generali, che possono essere chiamati dalle libere professioni e temporaneamente per affidare agli stessi dei compiti particolari. Io personalmente trovo che questa ricerca di una soluzione di determinati problemi si giustifica perchè con l'impianto burocratico che noi abbiamo ormai tradizionale, non ce la facciamo, con tutto il rispetto, con tanto di cappello agli impiegati e ai funzionari che meritano una levata di cappello, però anche con tutte le censure che si devono fare, agli impiegati e ai funzionari che una volta insediati sotto la cappa di ferro del posto sicuro, si siedono e non si muovono, se non per fare lo stretto indispensabile. Si può dire o non si può dire, si deve dire o non si deve dire che l'amministrazione pubblica soffre proprio di questo, e che chi ha delle responsabilità particolari e che chi manifesta delle capacità particolari può anche dall'amministrazione pubblica essere trattato alla stregua con cui le amministrazioni private trattano i loro dirigenti? Perchè abbiamo questa situazione in una amministrazione pubblica elefantiaca, pesantissima, spesso non funzionante, mentre in genere l'amministrazione privata globalmente va meglio, perchè c'è maggiore possibilità di muovere il personale . . .

*(Interruzione)*

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma non importa, ma a un certo momento cosa vuole, io non ho mai giurato, e ho la mia esperienza, signori, anche di sindacalista, dalla quale cavo fuori queste convinzioni, perchè se voglio dire questo, dirò che anche il funzionario pubblico è più restio del bracciante e dell'operaio privato, anche a muoversi sul terreno della lotta sinda-

cale, anche se rischia molto poco; questo per esperienza personale te lo posso assicurare, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, senza offesa per nessuno. Quindi eventualmente dobbiamo porlo il problema, e non è il problema che ha inventato il dott. Saltori, ponendo le sue rivendicazioni che possono anche risultare infondate e non accettabili, non importa niente del caso singolo, è che la pubblica amministrazione, specialmente quando al di là del tradizionale ufficio interno del proprio funzionamento, mette le mani su attività che assomigliano all'azienda privata, e potremmo parlare per esempio dell'azienda forestale, che evidentemente dovrebbe essere anche una azienda che ha delle necessità di carattere economico, che ha la necessità di far quadrare un bilancio per giustificarsi, così come di altre, quando l'azienda pubblica allunga o allarga la sfera della sua competenza in settori di questo genere, io non mi scandalizzo se al principio generale che vuole tutti parificati, per un malinteso senso di giustizia, che è un senso di profondissima ingiustizia, perchè parifica i poltroni e gli zelanti, parifica i capaci e gli incapaci, perchè a furia di anni a un certo momento quasi tutti arrivano al massimo della loro possibilità di carriera. Dicevo, per un malinteso senso di giustizia, li mette tutti su uno stesso piano, scoraggiando le iniziative, scoraggiando le capacità. E' un discorso di carattere generale, al quale io mi richiamo per dire che è giusto trattare e approfondire questo problema, che non è solo quello del direttore delle terme di Levico, perchè domani potrà essere quello di altri funzionari ai quali possono essere conferiti degli incarichi particolari e di particolare responsabilità. Del resto, non è che noi possiamo porci ad esempio al resto del mondo, in Italia, come organizzazione burocratica; è per quello che siamo in una delle situazioni peggiori, perchè non

abbiamo amministrazioni pubbliche di tipo anglosassone, le quali non esistano a sfozzire, a metter fuori nel giro di un certo numero di anni quei funzionari, con un meccanismo che evidentemente non li mette sul lastrico, con un meccanismo che evidentemente non fa dei torti sul piano giuridico ed economico, ma che però danno alla amministrazione la possibilità di scegliersi gli uomini ritenuti più efficienti e più adatti per le singole mansioni, per i singoli periodi, per le singole necessità. Noi siamo in questa situazione, in questa gabbia di ferro, che per qualcuno è anche una gabbia d'oro, scusate, qui sono state fatte delle cifre, che non sono trascurabili e che non sono attribuite soltanto alla persona della quale ci siamo in un certo senso occupati, ma siamo in questa gabbia dalla quale la classe politica italiana non è capace di districarsi. Ora, se qualche volta ci capita l'occasione di fare una deroga e di vedere un po' se c'è un sistema o ci sono dei correttivi per far funzionare meglio gli organismi nostri o quelli che dipendono dalla nostra amministrazione, non vedo perchè si debba gridare allo scandalo, non vedo perchè si debba dire non facciamo eccezioni, siamo tutti piatti, perchè piatti non siamo, uguali non siamo anche nel rendimento.

**PRESIDENTE:** Allora sospendiamo la trattazione di questo articolo, con l'intesa che esso si voterà alla fine del disegno di legge, senza arrivare ad una sospensione della legge stessa.

Allora gli interessati alla discussione si troveranno domani mattina, un poco prima della seduta, alle 9 e mezzo, alle 9 e tre quarti, per convenire un testo concordato.

#### Art. 13

*Fino a quando non sarà provveduto all'adeguamento dei ruoli della Stazione speri-*

*mentale agraria forestale regionale di S. Michele all'Adige, ai nuovi compiti assegnati alla Stazione stessa con la legge regionale 27 luglio 1968, n. 17, è autorizzato il collocamento fuori ruolo, a disposizione della Stazione predetta, di due impiegati del ruolo organico del personale tecnico delle foreste, carriera direttiva, dei quali uno con qualifica di ispettore generale e l'altro con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.*

*Il funzionario con qualifica di ispettore generale è preposto alla sperimentazione nel settore della selvicoltura.*

*Resta fermo il disposto di cui all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1968, n. 17.*

Pongo in votazione l'art. 13: approvato ad unanimità.

#### Art. 14

*Per le esigenze di servizio della sezione lattiero casearia dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento, è autorizzato il collocamento fuori ruolo, a disposizione dell'Ispettorato predetto, di un impiegato della carriera direttiva del ruolo organico speciale della sperimentazione chimica, con qualifica non inferiore ad aiuto direttore di II classe.*

Pongo in votazione l'art. 14: approvato ad unanimità.

#### Art. 15

*La misura degli aumenti periodici costanti di cui al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, è elevata a decorrere dal 1° luglio 1971 al 3,50 per cento.*

*La maggiorazione dello stipendio derivante dall'attribuzione degli aumenti biennali calcolati al 3,50 per cento non deve comunque superare il 50 per cento dello stipendio della qualifica o classe.*

*Al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali e di quello del ruolo d'ufficio dei sottufficiali e guardie forestali, ferma restando la misura del 2,50 per cento per gli aumenti biennali comunque spettanti, per ogni biennio di effettiva permanenza nel grado, viene attribuito un aumento nella misura dell'uno per cento.*

*Il disposto di cui al primo comma si applica anche al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.*

Pongo in votazione l'art. 15: approvato ad unanimità.

#### Art. 16

*Con decorrenza 1° gennaio 1972, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale istituita dall'art. 1 della legge 17 maggio 1959, n. 324 rispetto alla misura fissata per l'esercizio finanziario 1971 con decreto del Ministro del Tesoro di data 24 luglio 1970, sono determinate applicando, su una base fissata in Lire 100.000 mensili per tutti i dipendenti in attività di servizio, la percentuale di variazione pari alla differenza aritmetica tra la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, quale risulta dall'apposito decreto emanato per ogni esercizio finanziario dal Ministro del Tesoro, e la variazione percentuale indicata dal sopra citato decreto di data 24 luglio 1970.*

*Restano ferme le altre disposizioni dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.*

Pongo in votazione l'art. 16: approvato ad unanimità.

#### Art. 17

*E' abrogato l'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.*

*Il personale della carriera direttiva, che attualmente gode dell'indennità prevista dalle norme di cui al comma precedente, la conserva fino a quando permanga la situazione per la quale l'indennità stessa è stata concessa.*

Pongo in votazione l'art. 17: approvato ad unanimità.

#### Art. 18

*Con effetto dal 1° luglio 1971 l'indennità mensile prevista dalla legge regionale 27 agosto 1964, n. 27, è elevata a L. 20.000.*

Pongo in votazione l'art. 18: approvato ad unanimità.

#### Art. 19

*Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, la seconda parte del quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è sostituita dal seguente: « Al restante personale è attribuita un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella prevista dal D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282 e successive modificazioni ».*

Pongo in votazione l'art. 19: approvato ad unanimità.

#### Art. 20

*Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, la prima parte del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è sostituita dal seguente: « Ai segretari particolari degli Assessori è attribuita un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella prevista dal D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282 e successive modificazioni ».*

Pongo in votazione l'art. 20: approvato ad unanimità.

## Art. 21

*L'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, viene calcolato sulla base dei nuovi parametri, approvati con la presente legge, e tenuto conto dell'indennità prevista dall'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni.*

E' posto ai voti l'art. 21 così emendato: approvato all'unanimità. C'è la proposta di un nuovo art. 21 bis, a firma della Giunta, del seguente tenore:

## Art. 21 bis

*Il corrispettivo del lavoro straordinario per il personale regionale è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/5 dello stipendio iniziale lordo mensile ragguagliato a giornata per ciascuna qualifica o classe. Gli importi così determinati sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle 22 della sera alle ore 5 del giorno successivo) e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo.*

*Il terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 non è applicabile nei confronti del personale regionale.*

C'è qualcuno che chiede la parola?

MANICA (P.S.I.): Per chiedere spiegazioni.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Matuella.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Questo articolo ha lo scopo di disciplinare in maniera diversa dall'attuale il corrispettivo per il lavoro

straordinario del personale regionale. Attualmente cioè si verifica che il compenso per il lavoro straordinario a favore del personale regionale è retribuito in maniera notevolmente inferiore rispetto al personale delle due province di Trento e di Bolzano. Quindi il primo comma ha lo scopo di stabilire una diversa misura, che viene commisurata in maniera pressapoco uguale, leggermente inferiore al trattamento dei dipendenti delle Province.

MANICA (P.S.I.): Scusi, gradirei anche una maggiore delucidazione, per sapere che cosa corrisponde, non in cifra, ma al compenso orario, come viene stabilito.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Abbiamo fatto una tabella, quindi posso rispondere concretamente . . . Senza leggere lunghe file di cifre, per la carriera di concetto il vertice della carriera percepisce attualmente per un'ora straordinaria 1.242 lire, in seguito alla applicazione di questo primo comma, ne percepirà 1.737; in provincia sono 2.109. Il parametro 301, sempre della carriera di concetto, 1.013 attualmente, poi 1.418, in provincia 1.722, e così di seguito. Si tratta sostanzialmente di trovare una remunerazione del lavoro straordinario che sia più adeguata. Attualmente in Regione il lavoro straordinario è compensato in maniera scadente. Il secondo comma invece, che prevede la non applicazione a favore del personale regionale dell'art. 33 di un decreto del Presidente della Repubblica del 57, prevede che non venga più commisurato in maniera forfettaria il lavoro straordinario a favore dei dipendenti della carriera direttiva, dal direttore di divisione in su, questo perchè riteniamo che con questa nuova disciplina il lavoro straordinario, meglio compensato lo sia

in relazione alle ore effettivamente effettuate, da parte di tutti i dipendenti regionali, a qualunque carriera essi appartengano.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Solamente per dichiararmi d'accordo, perchè si sanno le alcune cose che non andavano bene prima, se è così.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore-P.P.T.T.): Sinceramente, signor Presidente e signori consiglieri, avevo deciso di non prendere la parola o di ridurre i miei interventi proprio per non disturbare l'iter di questo disegno di legge, perchè prepondera l'esigenza di portarlo a termine nel più breve tempo possibile. Di fronte a questa proposta di modifica veramente mi devo dichiarare meravigliato e perplesso, perchè le cose sembra che si complichino, signor assessore. Innanzitutto non riesco a coordinare e a interpretare bene qual è il significato di questo emendamento, per quanto lei abbia cercato di dare delle spiegazioni.

Vorrei innanzitutto che questa sua proposta fosse distribuita, perchè mi pare che comprenda alcune modifiche, e non una sola. Sapendo, come tutti sanno e come era ovvio che fosse, che ci sono state delle intese e degli accordi con le parti interessate, cioè con i rappresentanti del personale, i sindacati, vorrei anche sapere se questa innovazione è stata concordata con i rappresentanti del personale stesso. Cioè, in altre parole, mi sembra che questo sia un colpo di scena, per quanto riguarda la procedura, che tutti ci siamo augurati fosse prevalsa, cioè quella di approvare più o meno quanto dalla Giunta e dalla commis-

sione è stato prestabilito e concordato con i rappresentanti del personale e ultimare così il disegno di legge con una approvazione.

Io perciò chiedo, sarò posto in minoranza, che su questo articolo si possa soprassedere, abbinando la discussione e un chiarimento con la discussione e quei chiarimenti che saranno dati domani mattina, prima dell'inizio della seduta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Matuella.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Per rispondere ad una precisa domanda del cons. Pruner, questo è un articolo che abbiamo inserito dopo aver raggiunto l'accordo con i sindacati, e non è stato quindi con loro concordato, ma ritengo che articoli che tendono a migliorare la situazione, retribuendo di più il lavoro straordinario, non possano non incontrare l'approvazione del personale e non possano in particolare incontrare l'approvazione del sindacato e dei dipendenti, perlomeno di quelli che ritengono che debba essere retribuito solo il lavoro effettivamente prestato. Mi pare che il rinviare a domattina il discorso non porti elementi di novità. Avrei detto la stessa cosa, anche per l'art. 12, perchè ritengo che anche per l'art. 12 valga la stessa considerazione, ma mi era sembrato un atto di cortesia nei confronti dei presentatori di un emendamento. Non vorrei però che ciò si verificasse per molti articoli e continuassimo a rinviare alla fine trovandoci a fare un articolo sì e tre no, dopo di che evidentemente il procedere del disegno di legge non sarebbe certo opportuno. Quindi se le ragioni portate non sono sufficienti siamo disponibili a portarne altre non però a rinviare, quindi io chiedo a nome della Giunta che l'arti-

colo venga posto in votazione nel testo che è stato proposto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner per la seconda volta.

PRUNER (Segretario questore-P.P.T.T.): Io vorrei pregare il signor assessore di considerare che, almeno per quanto riguarda la mia parte, questo articolo va giudicato una riforma in peggio, almeno per una parte del personale. Poi scusi la mia ignoranza, dell'ultimo comma di questo nuovo articolo proposto: « il terzo comma dell'art. 33 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 non è applicabile nei confronti del personale regionale », non ho capito la portata. La prima osservazione è quella che, secondo noi, questo articolo è peggiorativo.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): La non applicazione nei confronti del personale regionale del 3° comma dell'art. 33 di questo decreto del Presidente della Repubblica, significa che il lavoro straordinario non si applicherà più forfettariamente, cioè 30 ore mensili, vengano o non vengano fatte, a favore del personale regionale, dal direttore di divisione in su. Con l'entrata in vigore di questo disegno di legge la commisurazione verrà effettuata in base ai nuovi compensi orari, ma in relazione alle ore effettivamente effettuate. Ci rendiamo conto che per quel personale, direttore di divisione in su, se un domani ore straordinarie non ne fa, ci sarà una differenza in meno, però è una differenza da vedere nel contesto globale del trattamento di cui beneficia ora e di quello di cui beneficerà dopo l'applicazione di questo disegno di legge.

PRUNER (Segretario questore-P.P.T.T.): Io insisto sulla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta di sospensiva del cons. Pruner: respinta a maggioranza.

Metto in votazione l'emendamento istitutivo dell'art. 21 bis: approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 22

*L'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, è sostituito dal seguente: « L'integrazione prevista dall'art. 18, lettera b, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è stabilita in ragione di un dodicesimo degli emolumenti pensionabili per la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, in relazione agli anni di servizio comunque prestato presso la Regione, nonchè ai servizi ed ai periodi di studio universitario riscattati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, per il personale già comandato, al servizio riconosciuto utile ai fini della liquidazione dell'indennità delle Amministrazioni di provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli regionali. L'integrazione compete anche per il servizio comunque prestato, prima dell'inquadramento nei ruoli regionali, presso la Stazione consorziale sperimentale di S. Michele all'Adige e presso il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Regione Trentino - Alto Adige.*

*La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale regionale che ha prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni pubbliche e che, successivamente, sia stato assunto, senza soluzione di continuità, dall'Amministrazione regionale ».*

Pongo in votazione l'art. 22: approvato ad unanimità.

#### Art. 23

*Ai dipendenti regionali con almeno venti anni di servizio può essere concesso, a richie-*

sta, un acconto « una tantum » sull'integrazione di cui al precedente art. 22 di importo non superiore alle rate maturate all'atto della domanda.

La concessione dell'acconto è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale il quale valuta in base alle modalità ed ai criteri da fissarsi con apposito regolamento, l'opportunità dell'accoglimento della domanda e l'ammontare dell'acconto.

L'importo di detto acconto viene detratto dalla liquidazione definitiva spettante alla cessazione del servizio.

Per la concessione dei benefici di cui alla presente norma è autorizzato per l'anno 1971 lo stanziamento di Lire 65.000.000 e per gli esercizi dal 1972 in poi lo stanziamento annuo di Lire 30.000.000.

Qui c'è un emendamento a firma di Manica, emendamento modificativo al 1° comma: sostituire le parole « può essere » con la parola « è »;

altro emendamento aggiuntivo al 1° comma delle parole « in base alle modalità da fissarsi con apposito regolamento, che sarà emanato tre mesi dall'entrata in vigore della predetta legge »;

altro emendamento soppressivo del 2° comma dell'art. 23.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Lei, giustamente, signor Presidente, ha letto tutti e tre gli emendamenti che sono stati proposti a questo articolo, perchè formano un po' un tutt'uno, e rispondono ad una determinata esigenza. Qui, con questo articolo, si stabilisce la facoltà da parte del dipendente di poter usufruire anticipatamente di un certo quid che spetterebbe comunque alla fine del suo periodo di dipen-

denza. Ora, a me pare di dover fare qualche considerazione, 1°: quando si stabilisce una cosa di questo genere mi pare che non si possa lasciare a discrezione di chicchessia. O c'è il diritto o non c'è, e quindi il « può essere » per me va sostituito con « è », su domanda evidentemente dell'interessato. Quando l'interessato fa una domanda di questo tipo normalmente non è che la faccia così, perchè gli è venuto in testa dalla sera alla mattina, lo fa in base a determinate esigenze personali o di carattere familiare, che lo inducono a chiedere quel certo anticipo. Quindi se lo fa non si può, mi pare, frustrare la volontà della persona che tenda ad avere questo quid di cui ha bisogno. Ed ecco come si spiega il fatto che si chiede con questo emendamento di sostituire le parole « può essere concesso », con la parola « è concesso ». Il secondo emendamento dice « in base alle modalità da fissarsi con apposito regolamento, che sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della predetta legge ».

Questo emendamento corrisponde a due esigenze: la prima che una volta riconosciuta dalla legge una certa facoltà, la si regola in maniera che sia uniforme per tutti; la seconda di stabilire i tempi entro i quali il regolamento deve essere emanato. Pare a me che anche questo sia una esigenza giusta, perchè evidentemente se avessimo un periodo troppo lungo, diciamo, di interregno regolamentare, questo beneficio non potrebbe essere concesso, dalla amministrazione, ai dipendenti. Il fatto poi che si chieda con il 3) emendamento la soppressione del secondo comma, è una conseguenza diretta dei primi due emendamenti. Pare a me che, nella sostanza, non si tolga o si dia qualche cosa, ma pare a me, nello stesso tempo, che, con quanto proposto, si dia al dipendente una facoltà in proprio, che non è demandata a nessun altro, che non è la-

sciata alla discrezione del consiglio di amministrazione. Pare a me che una volta stabilita una facoltà e regolamentata, con un regolamento da approvarsi entro tre mesi dalla Giunta, si sia fatta una cosa giusta, sul piano civile, direi signor assessore, si sia fatta una cosa molto più apprezzabile, se mi consentite, che non usando la formulazione proposta dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): La Giunta ritiene che stabilire un diritto a favore del dipendente pone un problema anche di stanziamento, in questo caso difficilmente prevedibile all'inizio dell'anno, che può anche raggiungere limiti piuttosto considerevoli. Comunque ad evitare che questa concessione sia semplicemente una graziosa concessione da parte della Giunta regionale, ci sono due garanzie a favore dei dipendenti: in primo luogo i criteri e le modalità per la concessione dell'acconto debbono essere stabiliti con apposito regolamento, e noi siamo d'accordo, per questa parte, di prevedere che sia emanato entro il termine di tre mesi, come proposto dal cons. Manica nell'emendamento aggiuntivo al 1) comma dell'art. 23; in secondo luogo, la concessione dell'acconto è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Quindi c'è un parere vincolante per cui, se il consiglio di amministrazione dice no, è chiaro che la Giunta non può trasformarlo in un sì, e nel consiglio di amministrazione sono rappresentati anche i dipendenti. Per queste ragioni mi sembra che la formulazione può restare quale è.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Solamente per dire che non condivido il suo ragionamento per le argomentazioni che ho già enunciato poco fa. Mi pareva però di aver capito che perlomeno per quanto riguardava la emanazione del regolamento entro un determinato periodo, la Giunta era d'accordo. Lo vogliamo fissare questo periodo o no? Bisognerà, signor Presidente, che sia inserito almeno questo, ferme restando le mie convinzioni sulla enunciazione di carattere generale.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Aggiungere, dopo la parola « regolamento », le parole « da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE: Allora, dopo la parola « regolamento » aggiungere « da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge », al secondo comma.

Dunque allora procediamo alla votazione degli emendamenti. Sostituire le parole « può essere » con la parola « è ». Chi è d'accordo? L'emendamento non è accolto, è respinto a maggioranza. C'è l'emendamento soppressivo, lei ritira, cons. Manica, la sua terza richiesta di soppressione del secondo comma o la mantiene?

MANICA (P.S.I.): Lo posso anche ritirare, in quanto l'emendamento proposto fissa i termini, non tocca la sostanza.

PRESIDENTE: Se viene accolto allora viene a cadere l'emendamento dell'assessore, questo deve essere chiaro. Potremmo fare così, considerare l'emendamento dell'assessore come un emendamento all'emendamento proposto, cioè aggiungere alle parole « del regola-

mento » che è contenuto in quello proposto dal cons. Manica, « da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore ».

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Bisognerebbe che il cons. Manica ritirasse il suo emendamento e presentare questo emendamento al secondo comma, mi pare più semplice, anche perchè la mia dizione si inserisce in questo comma e non in quello del cons. Manica.

PRESIDENTE: Va bene, allora io li devo mettere in votazione questi emendamenti. L'emendamento aggiuntivo al primo comma lo metto in votazione, chi è d'accordo? Prego contare. La confusione non l'ho fatta io, la confusione nasce dalla presentazione del suo ultimo emendamento, mi scusi, assessore, perchè non è precisato a che cosa si riferisce.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Secondo comma.

PRESIDENTE: Secondo comma, però c'è qui un emendamento soppressivo che il cons. Manica non ritira. Nell'emendamento aggiuntivo al primo comma è contenuto quello che lui chiede di fare nel secondo comma, e perciò è una cosa illogica.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur Geschäftsordnung: Wenn hier ein Antrag vorliegt, einen Absatz zu streichen, dann muß doch auf jeden Fall der Antrag zuerst abgestimmt werden, denn sollte der Absatz fallen, dann gilt auch kein Zusatzantrag zum Absatz. Also es muß zuerst der Antrag abgestimmt werden, ob der ganze Absatz fallen soll, nicht wahr, sonst kommt diese unlogische Abstimmung heraus.

PRÄSIDENT: Aber der zweite Absatz, währenddem die ganze Diskussion jetzt auf den ersten Absatz sich bezieht.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es geht doch jetzt um den Antrag auf Abschaffung eines Absatzes, nicht wahr.

*(In merito al regolamento interno desidero dire che, se è stata presentata la proposta di sopprimere un comma, la stessa dovrà prima essere posta in votazione, poichè, qualora il comma in questione dovesse venire a cadere, la proposta di cui sopra non avrebbe alcun senso. Si dovrebbe quindi votare la proposta, se sopprimere o meno il comma in parola, altrimenti daremmo luogo ad una votazione illogica.)*

PRESIDENTE: Si tratta però del secondo comma, mentre tutta la discussione è ora concentrata sul primo.

BENEDIKTER (S.V.P.): *Stiamo trattando la proposta di sopprimere un comma, non è vero forse?*

PRESIDENTE: Allora dobbiamo intendere che è un emendamento all'emendamento di Manica, e la cosa ha una certa logica. Se lei non accetta questa procedura bisogna procedere alla votazione di tutti e tre gli emendamenti proposti dal cons. Manica, e poi al suo. Questa è la cosa più logica che si possa fare.

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Mi pare che l'emendamento ultimo presentato dalla Giunta si riferisce al secondo comma, come quello di Manica. Quindi, essendo presentato per ultimo e modificativo di quello di Manica, va votato

per primo; votato quello cade l'altro, automaticamente, a mio avviso.

PRESIDENTE: Dunque, il primo emendamento proposto dal cons. Manica non è stato approvato. Lui ha presentato un altro emendamento aggiuntivo al primo comma, che ora metto in votazione: non è approvato. Metto in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma: l'emendamento è respinto a maggioranza, con 1 astenuto. C'è la proposta della Giunta di aggiungere, al secondo comma, dopo la parola « regolamento » le parole « da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ». Lo metto in votazione: approvato ad unanimità.

Metto in votazione l'art. 23 così emendato: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

#### Art. 24

*In caso di decesso di un dipendente, che non abbia maturato il diritto a pensione presso la Cassa Pensioni dei dipendenti degli enti locali, ma che abbia almeno dieci anni di servizio utile, è concessa ai superstiti, secondo le norme della Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli enti locali, una pensione indiretta pari ai due terzi del trattamento economico iniziale previsto per la prima classe di stipendio della qualifica di commesso, aumentata del 10 per cento per ogni figlio a carico, fino ad un massimo del 100 per cento del trattamento economico sopra indicato.*

*L'aumento per ogni figlio a carico non può comunque essere inferiore alla misura delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte al personale regionale in attività di servizio.*

*Al dipendente che cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente e che abbia almeno dieci anni di servizio utile, senza diritto*

*a pensione presso la Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli enti locali, viene concessa, a carico del bilancio della Regione, una pensione d'importo pari al trattamento economico iniziale previsto per la prima classe di stipendio della qualifica di commesso.*

*Nel caso di decesso del dipendente di cui al precedente comma, ai superstiti viene concessa una pensione di reversibilità nella misura prevista dal primo comma.*

*Qualora il dipendente che si trovi nelle condizioni previste dai precedenti commi abbia già maturato il diritto a pensione od assegno di previdenza presso altro ente, la Regione corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento economico di cui ai commi medesimi.*

*I trattamenti economici previsti dal presente articolo, seguono le variazioni degli emolumenti pensionabili a carattere generale che vengono adottate dall'Amministrazione regionale.*

La parola all'assessore Matuella.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Per una precisazione, che era stata richiesta in sede di discussione generale e che mi era sfuggita. Era stato fatto presente dal cons. Dalsass, che la proposta formulata nel nostro art. 24 è diversa da quella che è contenuta in un articolo della recente legge sul personale approvata dal consiglio provinciale di Bolzano. La Giunta regionale ha ritenuto in questo caso di adottare una formulazione esattamente uguale a quella approvata dal consiglio provinciale di Trento a favore dei dipendenti della provincia autonoma di Trento. Questo come primo passo per la introduzione della pensione sociale sia nella Provincia di Trento sia nella Regione non escludendo che la formulazione possa essere succes-

sivamente migliorata, nel senso di arrivare anche al limite, a togliere quel limite dei 10 anni, considerato il minimo per poter ottenere questo beneficio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dal-  
sass.

DALSASS (S.V.P.) Es geht in diesem Falle nicht um etwa denjenigen zu berücksichtigen, der vielleicht zehn Jahre oder fünf Jahre im Dienst geleistet hat, um ihm eine Sozialpension zu geben, sondern es geht um das ganze System. Wir in der Provinz Bozen sind der Meinung gewesen, daß man denjenigen, die selbstverständlich nicht freiwillig aus dem Dienst ausscheiden, sondern weil sie entweder totalarbeitsunfähig werden oder wegen Todesfall ausscheiden, daß man ihnen bzw. ihren Familien ein Mindestauskommen garantiert und dieses Mindestauskommen garantiert man mit der Bestimmung des Landesgesetzes, währenddem man dieses Mindestauskommen mit dieser Bestimmung nicht garantiert. Also ich will jetzt keinen Abänderungsantrag vorlegen, um nicht hier eine Diskussion zu entfachen und vielleicht alles noch zu verzögern, aber mir wäre es schon recht — und es ist gut, daß es der Herr Assessor auch erklärt hat, — wenn man nochmals auf dieses Thema zurückkäme, denn wenn einer wirklich ausscheidet ohne sein Zutun, ohne sein Verschulden, dann soll man ihm schon eine Sicherheit geben. Die Sicherheit hat er bzw. seine Familie aufgrund unserer Bestimmung in der Provinz Bozen, hingegen hier hat er wohl eine Sozialpension aber nicht eine Sicherheit, die ihm gestattet, noch, sagen wir, ein klein wenig oder einigermaßen sorgenlos in die Zukunft zu blicken. Also ich bringe keinen Abänderungsantrag ein, aber es ist wirklich der Mühe wert, wenn man sich diese Bestimmung

— und es ist eine eminent soziale Maßnahme, die wir hier ergreifen — nochmals genauer, besser überlegt und eventuell auch in einem späteren Augenblick sie verbessert.

*(In questo caso non si tratta di aver riguardo per un impiegato con un'anzianità di servizio di 5 o 10 anni, anzianità minima per percepire la pensione sociale, ma si tratta di tutto il sistema. Noi amministratori della Provincia di Bolzano siamo stati dell'avviso che a coloro, i quali non lasciano volontariamente il servizio, ma che vi sono costretti per totale invalidità o per morte, sia giusto garantire, nella fattispecie ai relativi familiari un'entrata minima per mezzo di una legge provinciale, mentre la presente norma non garantisce questo minimo. Non intendo dunque proporre un emendamento per dare origine ad una discussione, la qual cosa potrebbe ritardare l'approvazione della legge, ma sarebbe opportuno — ed è bene, che il signor Assessore abbia fatto una dichiarazione in merito — ritornare nuovamente su questo argomento, poichè, qualora un impiegato dovesse lasciare il servizio, indipendentemente dalla propria volontà, è giusto offrirgli una sicurezza. Questa è data all'interessato, nella fattispecie alla sua famiglia, in virtù della menzionata legge provinciale, mentre in questo caso gli viene offerta sì una pensione sociale, ma non la sicurezza, in grado di offrirgli in certo qual modo un sereno futuro. Ripeto quindi che non intendo presentare alcun emendamento, ma ne varrebbe la pena di esaminare attentamente e con maggior ponderatezza detta norma e di modificarla eventualmente in un secondo momento, poichè questa misura che siamo in procinto di introdurre in Regione è a carattere eminentemente sociale).*

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 24: approvato ad unanimità.

## Art. 25

*Escluso il caso di dimissioni volontarie prima del raggiungimento dell'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione al personale che cessa dal servizio è concessa dall'Amministrazione regionale una indennità premio pari all'importo di una mensilità per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato alla Regione; dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo, purchè la durata del servizio presso la Regione abbia raggiunto il minimo di 5 anni.*

C'è un emendamento aggiuntivo del consigliere Manica. Viene aggiunto il seguente comma: « Coloro che si trovassero nelle condizioni previste nel comma precedente, possono ottenere, a domanda, un acconto non superiore alle rate maturate all'atto della domanda stessa ».

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevemente, per illustrare la portata di questo emendamento che risponde, secondo me, a determinati casi, a determinate esigenze e che si innesta, in certo qual senso, sul contenuto dell'art. 23. La differenza sta solamente nel fatto che i titoli, per i quali può essere chiesto un acconto, od una anticipazione, sono diversi. Ora perchè io chiedo che venga accolto questo emendamento? Un po' per gli argomenti che sono stati adoperati in occasione della discussione dell'art. 23, vale a dire un dipendente che venisse a trovarsi in determinate situazioni da un punto di vista economico - finanziario, potrebbe chiedere una anticipazione sulla propria liquidazione. E' una cosa che è prevista anche in contratti di lavoro privati, per cui non vedo perchè la pubblica amministrazione non possa accogliere un principio in base al quale, senza nulla togliere alla

amministrazione, si viene a dare un beneficio a quei dipendenti chi si trovano nella necessità di chiedere un acconto.

Tale acconto viene stabilito in misura non superiore alle rate maturate, per cui nessun pericolo corre l'amministrazione regionale che evidentemente, può sempre recuperare quanto anticipa. Ora si badi bene (sarà forse romanticismo da parte mia) che se è vero che i dipendenti prendono di più comestipendio, con l'andare degli anni, è vero anche che le esigenze molte volte, se non quasi sempre, si hanno in misura maggiore, nei primi anni di servizio, quando si trattasse ad esempio di mettere su famiglia, quando si trattasse di arredare la casa in occasione del formarsi di una nuova famiglia, vale a dire in occasioni che si manifestano più nella prima parte della vita del dipendente che non nella ultima. Da ciò l'esigenza, signor assessore, alla quale risponde la richiesta che viene avanzata con il presente emendamento. Direi al limite, anche se mi rendo conto che vado ad un certo momento contro tutta la tradizione, che bisognerebbe prevedere per le classi giovani degli stipendi più compensativi, per le esigenze proprie che le classi giovani hanno, rispetto alle classi anziane, queste ultime pur avendo acquistato una esperienza che usano a vantaggio ed a favore dell'amministrazione, talune esigenze della vita le hanno superate, non si trovano più di fronte a certe necessità. Ecco il motivo profondo, al quale risponde questo emendamento, che non è niente di particolare, lo riconosco, ma che tuttavia in determinati casi potrebbe essere utilmente usato da chi si trovasse nelle necessità che ho illustrato.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Cons. Manica, io ho cercato anche assieme ai funzionari,

trattandosi di cosa tecnica, se si può presentare un caso in cui questo comma potrebbe trovare applicazione, ma non riesco a trovarlo, perciò la prego di farmi un esempio, in modo da verificare il caso da lei prospettato.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** Se non ho capito male, l'art. 25 che cosa dice « escluso il caso di dimissioni volontarie ecc. ecc., al personale che cessa dal servizio è concesso dall'amministrazione regionale una indennità premio, pari ad un importo di un mensilità ecc. ecc., purchè la durata del servizio presso la Regione abbia raggiunto il minimo di cinque anni ». Nel caso, quindi, avvenga che un dipendente superi i cinque anni e che si trovi nella necessità, di avere un anticipo di questo tipo, in base all'articolo ne avrebbe diritto, a meno che non si dimettesse. Ora, avendo superato il quinto anno, potrebbe aspirare, in base all'emendamento proposto, e chiedere che gli venga anticipato il 50% di quello al quale avrebbe diritto, se per ipotesi venisse licenziato. Il che non è nella pratica, intendiamoci, del pubblico impiego, ma lo faccio a mo' di esempio. Continuo: uno viene assunto a 20 anni dall'amministrazione, e dopo alcuni anni, si trova a convogliare ad esempio a giuste nozze. Per l'occasione ha bisogno di un certo importo di cui si trova, in quel momento, sprovvisto per cui chiede un anticipo sulla sua liquidazione. Può darsi che a me sfuggano taluni particolari, però a me pare che ciò dovrebbe essere considerato una cosa abbastanza normale. C'è un aspetto, un aspetto che è rilevabile, dopo la sua spiegazione, consigliare, cioè che questa formulazione, così intesa e così interpretata, sarebbe in contraddizione con quanto abbiamo previsto all'art. 23, dove diciamo che ai dipen-

denti regionali con almeno 20 anni di servizio può essere concesso a richiesta un acconto un tantum sulle integrazioni di cui al precedente art. 22, e qui chiediamo i vent'anni. All'art. 25 adesso stabiliremo che anche con 5 anni questo può essere possibile, mi sembra che qui ci sia una evidente contraddizione.

*(Interruzione).*

**MANICA (P.S.I.):** Infatti, potrebbe sembrare così, a prima vista, che ci sia una contraddizione. Però mentre all'art. 23 noi si prevede una integrazione che può essere concessa solamente al raggiungimento di una certa anzianità che è stabilita in quel determinato numero di anni, qui la cosa è diversa e possiamo stabilire il minimo di anzianità raggiunta la quale si ha diritto, in cinque anni. Quindi solo apparentemente c'è una contraddizione con l'art. 23, in quanto l'art. 25 afferma che: superati i cinque anni di servizio si ha diritto a un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato. In quel momento, comunque, io maturo un diritto che non avevo prima di cinque anni di anzianità ma con i cinque anni fissati da questo articolo sì. Ora una volta maturato il diritto mi pare che si dovrebbe poter usufruire della concessione prevista, in ogni modo e circostanza.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.):** Cerco di capire perchè si tratta di trovare le connessioni tra una materia che sappiamo essere abbastanza complessa. Le situazioni si differenziano: da una parte l'integrazione prevista all'art. 22, nell'altro caso si ha a che fare invece con, non dico una integrazione, perchè non si ha diritto alla parte che dovrebbe essere integrata, ma un quid che diamo in quanto, in base alla normativa vigente

non spetterebbe. Quindi mi sembra che una elementare esigenza di connessione tra situazioni simili, richieda che anche i requisiti minimi richiesti siano gli stessi, altrimenti verremmo a creare situazioni poste su piani diversi, e non mi sembrerebbe veramente di poter accedere a questa interpretazione, pur con tutta la buona volontà. Quindi si lasci la formulazione così com'è, in quanto vantaggiosa rispetto alla situazione esistente, e trova una concatenazione con quanto previsto all'art. 23.

**PRESIDENTE:** Se nessuno prende la parola, l'emendamento rimane in piedi e lo metto in votazione: l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'art. 25. approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 26

*L'indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni non compete al personale delle Province di Trento e Bolzano, comunque in servizio presso la Regione.*

Pongo in votazione l'art. 26: approvato ad unanimità.

#### Art. 27

*Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge la tabella approvata con l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituita dalla seguente:*

— direttore generale e qualifiche equiparate	L. 10.000
— direttore di divisione e qualifiche equiparate superiori	L. 9.000
— consigliere, segretario principale, coadiutore superiore, qualifiche equiparate e superiori	L. 8.000

— segretario, coadiutore, commesso, agente tecnico, guardia forestale, vigile del fuoco, operaio comune, qualifiche e gradi equiparati e superiori

L. 7.000

*La maggiorazione prevista dall'art. 5 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, per le missioni da effettuare fuori del territorio della Repubblica, è elevato all'80 per cento.*

La parola al cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** A questo proposito non è che sia stato presentato un emendamento apposito, però desideriamo notare e sottolineare, come gruppo socialista, che riteniamo fermamente ingiusto stabilire delle misure diverse per quanto riguarda questa indennità. Vale a dire, riteniamo che i dipendenti che vanno fuori per missione, abbiano diritto alla stessa indennità, indipendentemente dal grado ricoperto. Vorremmo chiedere alla Giunta se non ritenga di ovviare a una cosa di questo tipo.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'articolo 27: approvato ad unanimità.

#### Art. 28

*All'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è aggiunto il seguente comma: « Il disposto di cui al presente articolo si applica anche agli esperti di cui all'art. 7 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, nonchè ai componenti delle Commissioni previste dalla legge regionale predetta e dalla legge regionale 11 novembre 1960, n. 29 e successive modificazioni ».*

Pongo in votazione l'art. 28: approvato ad unanimità.

## Art. 29

*Le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16 e successive modificazioni, sono fissate nelle seguenti misure:*

- Lire 16.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica;
- Lire 25.000 per i viaggi all'estero.

Pongo in votazione l'art. 29: approvato ad unanimità.

## Art. 30

*A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11 è fissata come segue:*

- L. 37 al chilometro per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;
- L. 45 al chilometro per vetture di cilindrata superiore;
- L. 12 al chilometro per motocicli e motoscooter fino a 125 cc. di cilindrata;
- L. 16 al chilometro per motocicli e motoscooter di cilindrata superiore.

*Dalla stessa data il secondo comma dello art. 10 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituito dal seguente:*

*« Il corrispettivo per l'uso dell'autovettura personale, comprensivo di ogni spesa, è stabilito come segue:*

- L. 37 per autovettura fino a 800 cc. di cilindrata;
- L. 45 per autovetture di cilindrata superiore ».

Pongo in votazione l'art. 30: approvato ad unanimità.

## Art. 31

*Al rinnovo del Consiglio di amministrazione del personale, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 1, si provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*Il Consiglio di amministrazione del personale, nominato in base al comma precedente, rimane in carica fino al 31 dicembre 1973.*

*Il Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decade nel momento della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.*

Pongo in votazione l'art. 31: approvato ad unanimità.

## Art. 32

*Nella prima applicazione dell'art. 4 della presente legge, sono messi a concorso interno tutti i posti della qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, rimasti disponibili dopo l'inquadramento del personale di cui all'art. 8 — terzo comma — ed all'art. 9 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9.*

*I bandi di concorso, di cui al comma precedente, sono indetti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

Pongo in votazione l'art. 32: approvato ad unanimità.

## Art. 33

*Per il conferimento dei posti, recati in aumento nei singoli ruoli organici del personale, in base alla presente legge, si prescinde dalla applicazione del disposto di cui all'art. 8 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.*

Pongo in votazione l'art. 33: approvato ad unanimità.

## Art. 34

*I posti da riservarsi per la indizione dei concorsi previsti dagli artt. 16, 21 e 27 del D.P.R. 26 dicembre 1970, n. 1077, non sono computabili ai fini del riassorbimento dei posti in soprannumero conferiti in applicazione della presente legge.*

Pongo in votazione l'art. 34: approvato ad unanimità.

## Art. 35

*Il funzionario della carriera direttiva del ruolo del personale contrattuale tecnico dei lavori pubblici preposto di fatto dal 1964 allo Ispettorato generale dei lavori pubblici, può, a domanda, essere inquadrato, in soprannumero, nella qualifica di ispettore generale, nel ruolo organico del personale tecnico della carriera direttiva dei lavori pubblici, con anzianità nella qualifica pari a quella maturata dalla data di attribuzione del trattamento economico corrispondente all'ex coeff. 670. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*In concomitanza con il passaggio del funzionario, di cui al comma precedente, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dei lavori pubblici, si intende soppresso il posto del ruolo del personale contrattuale tecnico dei lavori pubblici.*

*Nei confronti dello stesso funzionario non sono più applicabili le norme di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1958, numero 23, modificato con l'art. 25 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.*

*La collocazione in soprannumero del personale di cui al presente articolo permane fino alla cessazione dal servizio del dipendente medesimo.*

Pongo in votazione l'art. 35: approvato ad unanimità.

L'art. 36 è soppresso.

## Art. 37

*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della carriera di concetto del ruolo tecnico delle foreste in possesso del titolo di studio diverso da quello di perito agrario o di geometra, è inquadrato, occorrendo in soprannumero, con la medesima anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto del ruolo delle foreste — carriera di concetto amministrativa — di cui alla tabella 22 bis allegata alla presente legge.*

Qui è stato presentato un emendamento a firma Betta, Parolari, Avancini, Sembenotti, Manica, Virgili, emendamento aggiuntivo allo art. 37 nel testo proposto dalla commissione: « Adesso compete il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di corrispondente qualifica, di anzianità di servizio del ruolo di provenienza ». Poi c'è un altro emendamento della Giunta, il primo comma suonerebbe: « Con effetto dalla data di applicazione dello art. 11 della presente legge », e poi prosegue.

L'assessore vuole illustrare questo emendamento? Non c'è bisogno di illustrarlo, può essere trattato prima dell'altro emendamento.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Non c'è bisogno di particolari illustrazioni, si tratta di sostituire « la data dell'entrata in vigore della presente legge » con « quanto previsto dall'articolo 11 », cioè l'art. 11 prevede l'approvazione delle tabelle organiche, le quali prevedono naturalmente il nuovo ruolo che con questo articolo viene creato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Io vorrei prendere la parola sull'altro emendamento, ma non è in discussione.

PRESIDENTE: Lo metto poi subito in discussione.

Allora metto in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta: unanimità.

Metto in discussione l'emendamento Betta, Avancini, ecc., cioè l'emendamento aggiuntivo. Chi prende la parola? La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Questo emendamento, signor Presidente, mi pare non abbia bisogno di grandi illustrazioni, perchè già in discussione generale io ne avevo preannunciato la presentazione, e che porta la firma di tutti i gruppi di minoranza. Qui si tratta di una richiesta di alcuni dipendenti della direzione dei servizi forestali che tende a una difesa di un diritto acquisito. Vorrei ancora osservare che l'art. 37 rientra fra le norme transitorie, e quindi è un articolo destinato ad esaurirsi, e non comporta impegni o pregiudiziali future, interessa sette dipendenti regionali in tutta la provincia di Trento, di cui tre provenienti dallo Stato, con notevole anzianità di servizio, e destinati pertanto al collocamento in quiescenza in brevissimo volgere di tempo. Mi pare, quindi, che la Giunta e il Consiglio potrebbero logicamente accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): La Giunta si era già trovata di fronte ad emendamenti, però questo mi pare nuovo, anche se riguarda sostanzialmente lo stesso gruppo di persone. In

sede di commissione affari generali la Giunta aveva trovato, come appare dal testo modificato, una impostazione diversa rispetto all'ordinaria impostazione della Giunta. Di fronte però a questo emendamento la Giunta, valutato a fondo il problema, non può essere d'accordo, perchè questo articolo prevede che una persona si porti dietro praticamente, e la dizione non so fino a che punto sia estensiva o restrittiva di trattamenti in atto e di trattamenti futuri, il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di corrispondente qualifica ed anzianità di servizio del ruolo di provenienza. La Giunta ritiene che la collocazione, quale è prevista nel testo approvato dalla commissione affari generali, non vada a ledere diritti acquisiti da parte del personale, e come tale, riteniamo che la formulazione non possa avere niente di antiggiuridico. Che vi possano essere altre ragioni, per cui si ritiene che qualche cosa di più possa essere sempre opportuno, ciò da parte del personale è legittimo ed umano, però la Giunta regionale deve fare una valutazione che faccia riferimento alla posizione di questo gruppo di personale nel contesto degli altri dipendenti, del ruolo forestale e del ruolo non forestale. Concludo dicendo che, sulla base della fondamentale constatazione di una non lesione di diritti acquisiti, la Giunta regionale non può accettare questo emendamento.

PRESIDENTE: C'è qualcun altro che chiede la parola sull'emendamento? Nessuno, allora lo metto in votazione: l'emendamento è respinto.

A questo punto dobbiamo mettere in votazione tutto l'articolo così emendato: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

La seduta è tolta e rinviata a domani alle ore 10.

(Ore 18.20).

